

XXIX.

TORNATA DI VENERDÌ 15 MARZO 1935

ANNO XIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

INDICE

| | <i>Pag.</i> | | <i>Pag.</i> |
|---|-------------|--|-------------|
| Congedi | 996 | 1934-XII, nn. 1572 e 1573, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo | 996 |
| Disegno di legge (Discussione): | | Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 22, che modifica il Regio decreto-legge 11 gennaio 1934-XII, n. 140, per quanto concerne i quantitativi annuali del vino genuino e dell'uva secca di origine delle isole italiane dell'Egeo ammessi all'importazione nel Regno in esenzione dal dazio doganale | 997 |
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2126, riguardante la concessione di un premio a favore degli acquirenti di automobili da turismo | 1006 | Approvazione dell'Accordo fra l'Italia ed altri Stati concernente l'adozione delle merci spedite per ferrovia con lettera di vettura all'ordine, Accordo firmato a Roma il 31 marzo 1934-XII | 997 |
| FERRETTI PIERO | 1006 | Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1935-XIII, n. 46, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Ankara, a mezzo di scambio di note il 19 gennaio 1935, l'Accordo col quale viene, in via provvisoria, prorogata di nove mesi, a decorrere dal 20 gennaio 1935-XIII, la validità degli Accordi commerciali italo-turchi del 4 aprile 1934-XII | 1005 |
| Disegno di legge (Seguito della discussione): | | Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 2216, che autorizza il Ministero dell'aeronautica a corrispondere un contributo di lire 2,700,000 a favore del Comune di Orvieto per la costruzione degli edifici necessari alla sistemazione in quella città del centro di reclutamento della III Zona aerea territoriale | 1005 |
| Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 | 1011 | | |
| PIERANTONI | 1011 | | |
| PUTZOLU | 1013 | | |
| VERGA | 1022 | | |
| MARTIRE | 1025 | | |
| Disegno di legge (Presentazione): | | | |
| THAON DI REVEL: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 156, che aumenta il contingente annuo dei semi di lino destinati alla semina, da ammettere in esenzione da dazio | 1022 | | |
| Disegni di legge (Approvazione): | | | |
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XIII, n. 1583, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 30 agosto 1934, anno XII, n. 1470, e 20 settembre | | | |

| | <i>Pag.</i> |
|--|-------------|
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2051, concernente gli organici del personale militare della Regia aeronautica, per il periodo 1° gennaio 1935-30 giugno 1935 | 1006 |
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 24, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di alcuni Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35; e convalidazione dei Regi decreti 31 dicembre 1934-XIII n. 2104, e 17 gennaio 1935-XIII, nn. 16 e 21, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo | 1009 |
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 75, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 2 marzo 1933-XI, n. 201, recante provvedimenti a favore del comune di Campione | 1010 |
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2025, che consente la importazione in esenzione da diritti di confine ed a tassa di scambio ridotta dell'acido cianidrico liquido destinato ad essere impiegato nella lotta anticoccidica | 1010 |
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 10, concernente il trattamento doganale dei gelatinizzanti destinati alla fabbricazione di esplosivi | 1010 |
| Disegni di legge (Votazione segreta) . . . | 1034 |

La seduta comincia alle 16.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Anitori, di giorni 4; Donegani, di 4; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Benini, di giorni 12; Puppini, di 4; Magnini, di 4; Caradonna, di 1.

(Sono concessi).

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1583, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed a bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 30 agosto 1934-XII, n. 1470 e 20 settembre 1934-XII, nn. 1572 e 1573, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1583, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed a bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 30 agosto 1934, n. 1470 e 20 settembre 1934, nn. 1572 e 1573, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. (*Stampato* n. 294-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiarato chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1583, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e sono convalidati i decreti Reali 30 agosto 1934, n. 1470 e 20 settembre 1934, nn. 1572 e 1573, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio medesimo ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 22, che modifica il Regio decreto-legge 11 gennaio 1934-XII, n. 140, per quanto concerne i quantitativi annuali del vino genuino e dell'uva secca di origine delle isole italiane dell'Egeo ammessi all'importazione nel Regno in esenzione dal dazio doganale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 22, che modifica il Regio decreto-legge 11 gennaio 1934-XII, n. 140, per quanto concerne i quantitativi annuali del vino genuino e dell'uva secca di origine delle isole italiane dell'Egeo ammessi all'importazione nel Regno in esenzione dal dazio doganale. (*Stampato* n. 469-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 22, che modifica il Regio decreto-legge 11 gennaio 1934-XII, n. 140, per quanto concerne i quantitativi annuali del vino genuino e dell'uva secca di origine delle isole italiane dell'Egeo ammessi all'importazione nel Regno in esenzione dal dazio doganale ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo fra l'Italia ed altri Stati concernente l'adozione di disposizioni particolari per il trasporto delle merci spedite per ferrovia con lettera di vettura all'ordine, Accordo firmato a Roma il 31 marzo 1934-XII.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo fra l'Italia ed altri Stati concernente l'adozione di disposizioni particolari per il trasporto delle merci spedite per ferrovia con lettera di vettura all'ordine, Accordo firmato a Roma il 31 marzo 1934-XII. (*Stampato* n. 473-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia ed altri Stati concernente l'adozione di disposizioni particolari per il trasporto delle merci spedite per ferrovia con lettera di vettura all'ordine, Accordo firmato a Roma il 31 marzo 1934.

Si dia lettura dell'Accordo.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

ACCORD CONCERNANT L'ADOPTION DE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES EXPÉDIÉES PAR CHEMINS DE FER AVEC LETTRE DE VOITURE À ORDRE.

Les soussignés, au nom de leurs Gouvernements respectifs, désirant faciliter le commerce international par l'adoption de la lettre de voiture à ordre pour le transport des marchandises par chemins de fer dans le trafic international, ayant résolu de se prévaloir de la faculté prévue à l'article 61 de la Convention de Berne concernant le transport des marchandises par chemins de fer, selon le texte signé à Rome le 23 novembre 1933,

son convenus des dispositions suivantes:

ARTICLE PREMIER.

Les Etats contractants déclarent adopter dans leurs rapports réciproques le règlement annexé au présent Accord concernant le transport des marchandises expédiées par chemins de

fer avec lettre de voiture à ordre. Ledit règlement sera considéré comme faisant partie intégrante du présent Accord.

Les Etats contractants s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux règles établies par le présent Accord.

ARTICLE 2.

Les Etats contractants s'engagent à observer, pour la solution de certains conflits de lois qui pourraient naître de l'application du présent Accord, la disposition suivante:

Les rapports entre celui qui a nommé le domiciliataire et le domiciliataire lui-même et les responsabilités dérivant des actes du domiciliataire relatifs à la lettre de voiture à ordre sont réglés par la loi du lieu où le domiciliataire a son domicile.

ARTICLE 3.

Le présent Accord restera ouvert à la signature de tout Etat jusqu'au 31 mars 1934.

A partir du 1^{er} avril 1934 tout Etat non signataire pourra adhérer au présent Accord. Cette adhésion s'effectuera au moyen d'un instrument communiqué au Gouvernement italien. Le Gouvernement italien notifiera ce dépôt immédiatement à tous les Etats signataires ou adhérents.

ARTICLE 4.

Le présent Accord sera ratifié. Les instruments de ratification seront transmis au Gouvernement italien, qui en notifiera le dépôt à tous les Etats signataires ou adhérents.

ARTICLE 5.

Le présent Accord entrera en vigueur dès que trois Etats limitrophes au moins l'auront ratifié ou y auront adhéré. La date de son entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour après la réception par le Gouvernement italien de la troisième ratification ou adhésion.

En ce qui concerne les Etats qui ratifieront le présent Accord ou y adhéreront ultérieurement, cet Accord entrera en vigueur quatre-vingts-dix jours après la réception de la ratification ou de l'adhésion.

L'entrée en vigueur du présent Accord ne pourra en tout cas avoir lieu avant l'entrée en vigueur de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (C. M. I.), signée à Rome le 23 novembre 1933.

Le Gouvernement italien notifiera à chaque Etat contractant la première entrée en vigueur de l'Accord et, ultérieurement, l'entrée en vigueur pour chaque Etat qui l'aura ratifié ou y aura adhéré.

ARTICLE 6.

Le présent Accord pourra être dénoncé par chaque Etat contractant. La dénonciation sera faite sous forme de notification écrite, adressée au Gouvernement italien, qui en donnera communication à tous les Etats contractants.

La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Gouvernement italien et ne sera opérante qu'en ce qui concerne l'Etat qui l'aura notifiée.

ARTICLE 7.

Le présent Accord sera révisé à l'occasion de la révision de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par Chemins de fer (C. I. M.). Toutefois une révision pourra avoir lieu en tout temps sur demande d'un tiers des Etats contractants.

ARTICLE 8.

Le présent Accord est rédigé en langue française, en simple expédition, qui sera déposée dans les Archives du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume d'Italie. Copie conforme en sera transmise à tous les Etats contractants.

FAIT à Rome, le 31 mars 1934.

Pour l'Italie:

MUSSOLINI

Pour la Bulgarie:

Général VOLKOFF

Pour la Hongrie:

FRED. VILLANI

Pour la Yougoslavie:

DOUTCHITCH

Pour la Pologne:

ALFRED VISOCKI

Pour la Ville Libre de Danzig:

ALFRED VISOCKI

Pour le Territoire de la Saar:

L. D'EHRNROOTH

Pour l'Autriche:

Dr. A. RINTELEN

Pour l'Estonie:

A. SCHMIDT

Pour la Lettonie:

J. RIEKSTINS

Pour la Tchécoslovaquie:

CHVALKOVSKY.

ANNEXE

RÈGLEMENT CONCERNANT LE TRANSPORT DES MARCHANDISES EXPÉDIÉES PAR CHEMINS DE FER AVEC LETTRE DE VOITURE A ORDRE.

PRESCRIPTIONS PRÉLIMINAIRES.

1. — Les dispositions de la C. I. M. sont applicables au transport des marchandises expédiées avec lettres de voiture à ordre en tant qu'elles ne sont pas modifiées ou complétées par les dispositions suivantes.

2. — Dans tous les articles de la C. I. M. et des prescriptions suivantes, où les mots « lettre de voiture » et « duplicata de la lettre de voiture » sont employés, il faut entendre, aux lieu et place de ces mots, les suivants: « lettre de voiture à ordre » et « duplicata de la lettre de voiture à ordre ».

Les modèles de la lettre de voiture à ordre et du duplicata seront établis par les Chemins de fer des Etats intéressés, en s'inspirant des modèles prévus à l'annexe II de la C. I. M.

3. — L'on entendra sous la dénomination de « destinataire » figurant dans la C. I. M., le « porteur du duplicata de la lettre de voiture à ordre », en tant que ce mot « destinataire » n'est pas modifié par les dispositions qui suivent.

MODIFICATIONS DE LA C. I. M.

A l'article 1.

La disposition suivante est ajoutée sous forme de § 3:

« § 3. — Ne sont admis au transport avec lettre de voiture à ordre que les envois dont les gares de départ et d'arrivée, ainsi que les lignes qui relient ces gares sont situées sur le territoire d'Etats qui ont admis le transport des marchandises avec lettre de voiture à ordre ».

A l'article 4.

La disposition suivante est ajoutée sous forme de § 3:

« § 3. — Sont admises au transport avec lettre de voiture à ordre les marchandises « expressément désignées par le Chemins de fer, expédiées par wagons complets, en provenance et à destination des gares désignées par eux.

« La liste des marchandises et gares doit être dûment publiée par les Chemins de fer ».

A l'article 6.

Les dispositions suivantes sont applicables aux lieu et place du § 1:

« § 1. — L'expéditeur doit présenter pour toute expédition internationale soumise au « présent règlement une lettre de voiture à ordre et un duplicata endossable conformes aux « modèles prévus dans les tarifs.

« Les formulaires sont imprimés sur papier à écrire jaune foncé de qualité spéciale; ils portent pour la grande vitesse une bande rouge d'un centimètre au moins de largeur, l'une au bord supérieur, l'autre au bord inférieur, au recto et au verso.

« Ces formulaires sont fournis exclusivement par les Chemins de fer au prix [fixé et « dûment publié par eux ».

La première phrase du § 4 est remplacée par la suivante:

« § 4. — Le choix du formulaire de lettre de voiture avec ou sans « bandes rouges » « indique si la marchandise est à transporter en petite ou en grande vitesse ».

Le § 5 est remplacé par la disposition suivante:

« § 5. — Les lettres de voiture et les duplicata surchargés, grattés ou raturés ne sont « pas admis ».

Au § 6 le premier alinéa doit être remplacé par le suivant:

« Les mentions portées sur la lettre de voiture et sur le duplicata doivent être écrites « ou imprimées en caractères indélébiles ».

Au § 6 la disposition figurant sous lettre *d*) est remplacée par la suivante:

« *d*) Le nom et le domicile d'une personne (domiciliataire) domiciliée dans la localité « desservie par la gare de destination ».

La deuxième phrase de la lettre *g*) du § 6 est remplacée par la disposition suivante:

« La signature de l'expéditeur ne peut être ni imprimée ni remplacée par un timbre ».

Les dispositions figurant sous lettres *h*) et *m*) du § 6 ne sont pas applicables.

A l'article 7.

Au § 1 un deuxième alinéa ainsi conçu est ajouté:

« L'expéditeur supporte seul toutes les conséquences qui pourraient résulter du fait « que la lettre de voiture à ordre ne remplit pas les conditions prévues au § 3 de l'article 4. Ces « irrégularités ne portent pas atteinte aux droits du porteur du duplicata sur la marchandise.

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du § 2, le mot « destinataire » est remplacé « par le mot « domiciliataire ».

Les dispositions suivantes sont applicables aux lieu et place du § 3:

« § 3. — Sur demande de l'expéditeur formulée dans la lettre de voiture, le Chemin « de fer est tenu de constater le poids de l'envoi et de l'attester sur la lettre de voiture et « le duplicata.

« Les lois et règlements de chaque Etat déterminent les conditions dans lesquelles le « Chemin de fer a le droit ou est tenu de constater ou de contrôler le nombre des colis, « ainsi que la tare réelle des wagons.

« Le Chemin de fer a le droit d'établir si et sous quelles conditions il se charge de « constater la concordance du contenu de l'emballage d'un envoi avec les indications de la « lettre de voiture et de certifier le résultat de cette constatation sur la lettre de voiture « même et sur le duplicata ».

La deuxième phrase du premier alinéa du § 8 est remplacée par la disposition suivante:

« S'il y a lieu, le porteur du duplicata de la lettre de voiture est invité sans retard, « par l'intermédiaire du domiciliataire, à faire connaître comment il entend disposer de « l'excédent de charge ».

Au troisième alinéa du § 8, les mots « l'expéditeur » sont remplacés par les mots « le porteur du duplicata ».

A l'article 8.

Les dispositions suivantes sont applicables aux lieu et place du § 5:

« § 5. — Le Chemin de fer est tenu de certifier la réception de la marchandise et la date de l'acceptation au transport moyennant l'apposition d'un timbre et la signature d'un employé autorisé sur le duplicata de la lettre de voiture qui doit être présenté par l'expéditeur en même temps que la lettre de voiture.

« Le duplicata de la lettre de voiture est transmissible par voie d'endossement. Toute personne au bénéfice de laquelle le duplicata a été endossé peut l'endosser à nouveau.

« L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée nulle et non avenue. Un endossement partiel est nul. L'endossement au porteur vaut comme endossement en blanc.

« Pour être valable l'endossement doit être inscrit sur le duplicata de la lettre de voiture à la place désignée à cet effet. Il doit être signé par l'endosseur.

« L'endossement ne doit pas nécessairement désigner le bénéficiaire; il peut consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc) ».

Un § 6 ainsi conçu est ajouté:

« § 6. — Le détenteur du duplicata d'une lettre de voiture à ordre est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Lorsqu'un endossement en blanc est suivi d'une autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le duplicata par l'endossement en blanc.

« Si une personne a été dépossédée du duplicata d'une lettre de voiture à ordre par quelque événement que ce soit, le porteur, justifiant de son droit de la manière indiquée à l'alinéa précédent, n'est tenu de se dessaisir du duplicata de la lettre que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde ».

Un § 7 ainsi conçu est ajouté:

« § 7. — Le Chemin de fer est responsable de la concordance, au moment de la conclusion de contrat de transport, entre les indications et déclarations inscrites dans la lettre de voiture et celles qui sont inscrites dans le duplicata correspondant ».

Un § 8 ainsi conçu est ajouté:

« § 8. — Sur demande de l'expéditeur, le Chemin de fer est tenu de lui délivrer une quittance des montants que l'expéditeur a payés ».

Un § 9 ainsi conçu est ajouté:

« § 9. — La transmission des droits sur la marchandise acceptée au transport par le Chemin de fer ne peut s'opérer que par transmission du duplicata de la lettre de voiture à ordre ».

A l'article 9.

Le § 4 est complété par l'alinéa suivant:

« Les Chemins de fer peuvent établir des taxes supplémentaires pour les envois effectués avec lettre de voiture à ordre ».

A l'article 10.

La disposition suivante est applicable, aux lieu et place du dernier alinéa de la lettre g):

« Le porteur du duplicata de la lettre de voiture est avisé par l'intermédiaire du domiciliataire que le transport a lieu par une voie autre que celle qui a été prescrite par l'expéditeur ».

A l'article 11.

La disposition suivante est applicable, aux lieu et place de la première phrase du § 6:

« § 6. — Le délai de livraison est observé si, avant son expiration, l'arrivée de la marchandise est notifiée au domiciliataire ».

Le deuxième alinéa du § 6 n'est pas applicable.

A l'article 15.

A la fin du troisième alinéa du § 1, les mots « l'expéditeur » sont remplacés par les mots « le domiciliataire ».

A l'article 16.

Les dispositions suivantes sont applicables, aux lieu et place du § 1:

« § 1. — Le Chemin de fer doit aviser le domiciliataire de l'arrivée de la marchandise à la gare de destination.

« Le Chemin de fer est tenu de livrer au porteur légitime du duplicata, tel qu'il est désigné au 1^{er} alinéa du § 6 de l'article 8, à la gare de destination indiquée par l'expéditeur, la lettre de voiture et la marchandise contre remise du duplicata et paiement du montant des créances résultant de la lettre de voiture.

« Le porteur du duplicata de la lettre de voiture doit compléter le dernier endossement en mentionnant son adresse; en cas d'endossement en blanc, il doit remplir cet endossement de son nom et de son adresse.

« Le Chemin de fer est tenu de vérifier la régularité de la suite des endossements. A tel effet, les endossements doivent être effectués d'une manière lisible. Le Chemin de fer n'est pas tenu de vérifier la régularité de la signature des endosseurs.

« L'acceptation de la marchandise et de la lettre de voiture oblige celui à qui la marchandise a été délivrée à payer au Chemin de fer le montant des créances résultant de la lettre de voiture.

« Dans le cas prévu à l'alinéa 2 du § 1 de l'article 7 la livraison ne peut être demandée par le porteur du duplicata qu'à une gare autorisée à effectuer, conformément au § 3 de l'article 4, des transports avec lettre de voiture à ordre. A cet effet le Chemin de fer, aussitôt qu'il a constaté l'irrégularité, doit en aviser le porteur du duplicata par l'intermédiaire du domiciliataire. Le même avis doit être fait à l'expéditeur à titre d'information ».

Un § 4 ainsi conçu est ajouté:

« § 4. — En cas de perte du duplicata de la lettre de voiture attestée par écrit par le domiciliataire, le Chemin de fer délivre la marchandise et remet la lettre de voiture au domiciliataire contre paiement du montant des créances résultant de la lettre de voiture et contre cautionnement de la valeur usuelle de la marchandise au lieu de destination, augmentée de 25 %.

« Si le porteur du duplicata se présente ultérieurement, le cautionnement lui est versé avec l'assentiment du domiciliataire.

« A défaut de cet assentiment, le Chemin de fer ne se dessaisit du cautionnement que sur décision judiciaire ».

A l'article 19.

La disposition suivante est applicable, aux lieu et place de cet article:

« Les envois ne peuvent être grevés ni de remboursements, ni de débours ».

A l'article 21.

Les dispositions suivantes sont applicables, aux lieu et place de cet article:

« § 1. — Le porteur du duplicata de la lettre de voiture a seul le droit de modifier le contrat de transport soit en retirant la marchandise à la gare expéditrice, soit en l'arrêtant en cours de route, soit en la faisant livrer en tout autre point situé en deça ou au delà de la gare de destination, soit en ordonnant son retour à la gare expéditrice, soit enfin en indiquant, au lieu du domiciliataire que l'expéditeur a mentionné dans la lettre de voiture, un autre domiciliataire.

« D'autres modifications que celles qui sont énumérées ci-dessus ne sont admises en aucun cas.

« Les modifications au contrat de transport ne doivent jamais avoir pour effet de diviser l'envoi.

« Si le porteur du duplicata veut donner un ordre modifiant la gare de destination, il ne peut indiquer qu'un autre gare qui figuré dans la liste prévue au § 3 de l'article 4.

« Dans ce cas, il doit désigner un nouveau domiciliataire si le domiciliataire primitif n'est pas établi dans la localité desservie par la nouvelle gare de destination.

« § 2. — Les modifications au contrat mentionnées ci-dessus doivent être données au moyen d'une déclaration écrite, signée par le porteur du duplicata et conforme au formulaire constituant l'Annexe IV à la présente Convention.

« Cette déclaration doit être répétée sur le duplicata de la lettre de voiture qui sera présenté en même temps au Chemin de fer et rendu par ce dernier au porteur du duplicata après apposition du timbre et de la signature de l'agent autorisé par le Chemin de fer.

« Le Chemin de fer qui se sera conformé aux ordres du porteur du duplicata de la lettre de voiture, sans exiger la présentation du duplicata portant la déclaration écrite dont il est question à l'alinéa précédent, sera responsable du préjudice causé par ce fait à tout porteur ultérieur du duplicata ».

« L'apposition du timbre et de la signature de l'agent de Chemin de fer ne peut être exigée avant que le Chemin de fer soit sûr que la modification du contrat de transport puisse être exécutée. Les dépenses occasionnées par les informations nécessaires grèvent l'envoi.

« Toute modification ordonnée par le porteur du duplicata sans les formalités susindiquées est nulle.

« § 3. — Le Chemin de fer n'est tenu de donner suite aux modifications du porteur du duplicata que si celles-ci sont données par l'intermédiaire de la gare expéditrice ou la gare destinataire ».

A l'article 22.

L'avant-dernier alinéa du § 1 est remplacé par la disposition suivante:

« Dans le cas visés ci-dessus, le domiciliataire est avisé le plus tôt possible des empêchements qui s'opposent à l'exécution des ordres ».

Dans tous les cas où, dans le texte de cet article, figure le mot « expéditeur », il faut lire « le porteur du duplicata de la lettre de voiture ».

A l'article 23.

Dans le § 1 il faut lire, au lieu de « l'expéditeur »: « le porteur du duplicata de la lettre de voiture ».

Les §§ 2 à 9 sont remplacés par les dispositions suivantes:

« § 2. — S'il n'y a pas d'autres voies de transport, le Chemin de fer doit en aviser le domiciliataire pour lui demander les instructions du porteur du duplicata.

« Toutefois, cette demande n'est pas obligatoire pour le Chemin de fer dans le cas d'empêchement temporaire résultant des circonstances prévues au § 5 de l'article 5 ».

« § 3. — Le porteur du duplicata, avisé d'un empêchement au transport, peut donner par écrit des instructions sur la marchandise, pourvu que le Chemin de fer soit à même de les exécuter.

« Les dispositions du § 2 de l'article 21, deuxième, troisième et quatrième alinéas s'appliquent ici par analogie.

« § 4. — Il n'est pas donné suite:

« a) aux instructions du porteur qui ne seraient pas adressées par l'intermédiaire soit de la gare expéditrice, soit de la gare destinataire;

« b) aux demandes de renvoi d'une marchandise dont la valeur ne couvre pas, selon toute prévision, le frais de réexpédition, à moins que le montant de ces frais ne soit payé ou garanti immédiatement.

« § 5. — Si le porteur du duplicata ne donne pas, dans un délai raisonnable, des instructions exécutables, ou ne peut être avisé de l'empêchement au transport à cause d'une erreur dans l'adresse du domiciliataire, il sera procédé conformément aux dispositions relatives aux empêchements à la livraison visées au § 1 de l'article 24.

« § 6. — Si l'empêchement au transport vient à cesser avant l'arrivée des instructions du porteur du duplicata, la marchandise est dirigée sur sa destination sans attendre des instructions et le domiciliataire en est prévenu dans le plus bref délai possible ».

A l'article 24.

Les dispositions suivantes sont applicables, aux lieu et place des §§ 1 à 3:

« Lorsqu'il se présente des empêchements à la livraison de la marchandise, le Chemin de fer n'est tenu d'en prévenir ni l'expéditeur ni le domiciliataire; mais il est tenu de procéder d'après les lois et règlements que le Chemin de fer destinataire doit observer pour les marchandises en souffrance dans le cas où l'expéditeur d'un envoi en trafic intérieur, à qui le Chemin de fer a déjà demandé des instructions, n'a pas donné une instruction de nature à éliminer l'empêchement.

« Le domiciliataire et l'expéditeur doivent être prévenus des mesures à prendre à cet effet.

« En cas de vente de la marchandise effectuée par le Chemin de fer, celui-ci est tenu de notifier au domiciliataire et à l'expéditeur le résultat de la vente. Le reliquat disponible, déduction faite des frais non encore payés ainsi que des dépenses occasionnées par la vente, doit être versé sans autre, contre remise du duplicata de la lettre de voiture, au porteur de ce duplicata s'il se présente; il ne peut être versé à toute autre personne qu'à la suite d'une décision judiciaire. Lorsque le produit de la vente ne suffit pas à couvrir les frais, l'expéditeur est tenu de parfaire le découvert.

A l'article 40.

Le § 3 est remplacé par les dispositions suivantes:

« § 3. — Pour faire valoir la réclamation, l'ayant droit doit produire soit le duplicata de la lettre de voiture, soit la lettre de voiture qui lui a été délivrée.

« Toutefois, la demande de l'expéditeur en restitution d'une somme payée par lui n'est pas subordonnée à la production des documents susmentionnés ».

Au deuxième alinéa du § 4, les mots « du bulletin de remboursement » sont remplacés par « de la quittance qu'il aura, le cas échéant, délivrée en vertu du § 8 de l'article 8 ».

A l'article 41.

Le § 2 n'est pas applicable.

Le § 3 est remplacé par les prescriptions suivantes:

« § 3. — Les actions contre le Chemin de fer qui naissent du contrat de transport appartiennent:

« aussi longtemps que la marchandise n'a pas été délivrée, au porteur du duplicata de la lettre de voiture,

« après la livraison de la marchandise, à la personne à laquelle la lettre de voiture a été délivrée contre remise du duplicata de la lettre de voiture.

« L'exercice de ces actions est subordonné à la production des documents prévus par les dispositions du § 3 de l'article 40, relatives aux réclamations administratives ».

A l'article 42.

Le § 2 n'est pas applicable.

A l'article 44.

Au n. 5 du § 2, les mots « ou le remboursement prévu à l'article 19 » ne sont pas applicables.

Au § 4, les mots « la quittance prévue au § 1 de l'article 16 » sont remplacés par les mots « le duplicata de la lettre de voiture ».

A l'article 45.

Au § 1, la disposition sous a) n'est pas applicable.

En outre, ce paragraphe est complété par les prescriptions suivantes:

« e) d'une action relative au versement du reliquat laissé par la vente d'une marchandise non délivrée,

« f) d'une action en remboursement du cautionnement prévu au § 4 l'article 16 ».

Au § 2 la disposition sous d) n'est pas applicable.

En outre, ce paragraphe est complété par les prescriptions suivantes:

« g) pour la demande en paiement de l'excédent de la vente d'une marchandise non délivrée:

« du jour de la vente;

« h) pour la demande en remboursement du cautionnement prévu au § 4 de l'article 16 ».

« du jour où la livraison de la marchandise a été effectuée au domiciliataire ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 1, del quale fa parte integrante l'accordo di cui è stata data testè lettura.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore alle condizioni, nei modi e nei termini previsti negli articoli 4 e seguenti dell'Accordo anzidetto.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1935-XIII, n. 46, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Ankara, a mezzo di scambio di Note, il 19 gennaio 1935-XIII, Accordo col quale viene, in via provvisoria, prorogata di nove mesi, a decorrere dal 20 gennaio 1935-XIII, la validità degli Accordi commerciali italo-turchi del 4 aprile 1934-XII.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1935-XIII, n. 46, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Ankara, a mezzo di scambio di Note, il 19 gennaio 1935-XIII, Accordo col quale viene, in via provvisoria, prorogata di nove mesi, a decorrere dal 20 gennaio 1935-XIII, la validità degli Accordi commerciali italo-turchi del 4 aprile 1934-XII. (*Stampato* n. 475-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge in data 24 gennaio 1935-XIII, n. 46, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Ankara, a mezzo di scambio di Note, il 19 gennaio 1935-XIII, Accordo col quale

viene, in via provvisoria, prorogata di nove mesi, a decorrere dal 20 gennaio 1935-XIII, la validità degli Accordi commerciali italo-turchi del 4 aprile 1934-XII ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 2216, che autorizza il Ministero dell'aeronautica a corrispondere un contributo di lire 2,700,000 a favore del comune di Orvieto per la costruzione degli edifici necessari alla sistemazione in quella città del centro di reclutamento della III Zona aerea territoriale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 2216, che autorizza il Ministero dell'aeronautica a corrispondere un contributo di lire 2,700,000 a favore del comune di Orvieto per la costruzione degli edifici necessari alla sistemazione in quella città del centro di reclutamento della III Zona aerea territoriale. (*Stampato* n. 489-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 2216, che autorizza il Ministero dell'aeronautica a corrispondere un contributo di lire 2,700,000 a favore del comune di Orvieto per la costruzione degli edifici necessari alla sistemazione in quella città del centro di reclutamento della III Zona aerea territoriale ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2051, concernente gli organici del personale militare della Regia aeronautica, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1935.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2051, concernente gli organici del personale militare della Regia aeronautica, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1935 (*Stampato* n. 490-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2051, concernente gli organici del personale militare della Regia aeronautica, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1935 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2126, riguardante la concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2126, riguardante la concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo. (*Stampato* n. 492-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole camerata Ferretti di Castelferretto. Ne ha facoltà.

FERRETTI DI CASTELFERRETTO
PIERO. Onorevoli Camerati, Aviazione da

turismo: intorno a questo argomento mi si riacciano e si rannodano mille ricordi. Evidentemente noi aviatori fascisti abbiamo avuto una sorte felice: quella di vivere intesamente gli inizi fortunosi dell'aviazione, creando con la nostra passione l'atmosfera nuova nella quale seguono, in breve volgere di anni, gli sviluppi, le conseguenze, i risultati per allora insperati di prime nostre creature, modestissime in origine, ed embrionali.

Aviazione da turismo: era un sogno, camerati, che si era annidato nelle nostre anime inquiete di volatori non sazi di volo, di affermatore violenti, di testardi affermatore del divenire aeronautico nel momento della negazione. Nel momento in cui le gloriose ali di guerra, le ali che avevano brillato e vibrato sulle Alpi e sul Carso e sul Piave rimanevano immote nei chiusi hangars, rose e ridotte rapidamente in nulla, dalla ruggine provocata ed imposta ai lucenti congegni da uomini senza ali.

Balzano al mio spirito, camerati, figure ed episodi caratteristici che nella rapida corsa, dirò meglio, nel vittorioso volo delle nostre ali, di perfezionamento in perfezionamento non vanno dimenticate.

Perché il Fascismo non dimentica: guarda avanti, costruisce, non volge il capo per soffermarsi, ma non dimentica. Non dimentica soprattutto nulla di quel periodo iniziale che è ormai consacrato alla storia, nel quale si sono toccati tutti i punti nevralgici e sensibili della vita del popolo italiano con un nuovo senso di fede ardita e sicura, con quella certezza giovanile che è stata e che rimane la migliore nostra poesia.

Si parlava molto allora, nei ritrovi delle squadre d'azione, si parlava molto di aviazione, direi anzi che aviazione e squadristico trovavano nell'animo delle Camicie Nere una quasi identità di significato, identità di significato intima, sentita e vissuta dallo stesso nostro Capo. Mi piace ricordare il breve campo di ancore, coi suoi hangars mal tenuti, con gli apparecchi vecchi e non sempre sicuri, sul quale alla passione aviatoria, nel tormento della grande vigilia, l'animatore Benito Mussolini dava il suo concorso fatto non solo di parole e di ordini, ma di esempio e di azione. Esempio, azione, e consacrazione del sangue; consacrazione che furono il lievito per alimentare la fede e per far sorpassare di slancio ogni ostacolo.

Mi piace anche ricordare il campo di Taliedo, triangolo insufficiente pieno di buche e di sterpi, velato dalla nebbia e dagli acquitrini che lo circondano. Pochi rottami,

apparecchi senza magneti che l'ordine governativo aveva strappati e portati lontani, illudendosi con questo d'interrompere e di stroncare il fenomeno spontaneo e naturale della migrazione aviatoria dalla penisola ancora avvelenata a Fiume dolorante.

La gesta della occupazione di sorpresa del campo di Cinesello, ha segnato nella data storica della Marcia su Roma, la ripresa ed il rinascere dell'aviazione italiana agli ordini ed al seguito di un condottiero aviatore.

E subito pattuglie si alzano a volo e partecipano alte nell'azzurro alla gloria delle colonne fasciste che hanno preso Roma. Partecipano, dall'alto così come avevano accompagnato la nave reale a Trieste, così come avevano percorso i battaglioni a Trento. Sparute pattuglie di apparecchi dai motori incerti, qualche volta aritmici e bolsi, ma condotte con ferma volontà di volare, con quella stessa mania di spazio che faceva rialzare il capo alle aquile disperse e che le chiamava all'adunata.

Ricordo, di quei tempi, un organismo commerciale forte di un pilota e del suo motorista, compagni di entusiasmo, di rischio e di miseria. Ali rattoppate, voli al servizio di un pubblico, che ancora non esisteva, per pochi soldi pur di campare modestamente la vita e di far benzina per il volo di domani. Questo ci può rappresentare il primo germe dell'aviazione da traffico. E insieme sotto lo stesso capannone un vecchio « *sva* » che aveva visto le alte quote dei cieli della guerra salvato alla distruzione e all'ignominia di finire con le sue ali di seta a far da tettoia in qualche osteria di campagna: e questo può significare la prima semente dell'aviazione turistica.

Le squadre degli aviatori fascisti, ultimato il compito più strettamente rivoluzionario, si organizzano e marciano all'assalto di enti e di vecchi istituzioni che nascondono la loro insufficienza dietro nomi od insegne che dovevano essere di battaglia e di impeto: nasce così l'aereo-club, stile fascista.

Gli aviatori, quelli che volano, soprattutto quelli che amano volare prendono i posti di timone.

Non vi sono fondi e i fondi si trovano, la coscienza popolare è ancora intorpidita, forse ancora stupefatta dal nuovo sole dopo le burrasche passate. Non vi è forse ancora posto per la coscienza aviatoria, ma sono questi brevi momenti d'incertezza tosto superati trionfalmente.

L'aviazione, feudo degli aviatori di guerra non può rimanere tale: occorrono ali, ali,

molte ali e naturalmente nuovi piloti che ravvivino gli stormi con il loro impeto giovanile, che con la sete ardente dello spazio diano vita alle ali nuove che ritornano a godere il fremito del vento. Si forma a Milano il primo aereo-centro da turismo. Che cosa è? È una scuola proprietà dell'aereo club lombardo appena ricostituito e rinnovato. Nessuno poteva osare prima di allora di rivolgersi alle scuole di pilotaggio esistenti per ottenere un brevetto civile. C'era veramente anche per molti ricchi da giungere nudi alla meta, mentre per la massa era ribadita la assoluta impossibilità di pagare le forti somme richieste per il brevetto.

C'era soprattutto da smantellare una comoda leggenda, quella del costo proibitivo dell'ora - volo - lezione. I primi risultati furono ottimi, giovani e vecchi, studenti e professionisti gareggiarono in disciplinato fervore.

Alla fine dell'anno oltre cento brevetti di pilota civile coronavano il promettente inizio. Oggi le scuole degli aero-clubs sono 12.

Ed allora un altro problema prende forma e sostanza, il problema tecnico dell'apparecchio da turismo.

Tutte le nostre Case costruttrici fecero simultaneamente seguendo un bando di concorso del Ministero dell'aeronautica i primi tentativi di dare al paese un apparecchio adatto alle speciali esigenze del nuovo servizio: un apparecchio cioè facile di pilotaggio, di scarso consumo, quindi di limitata potenza e soprattutto di non alto costo.

In tutto il mondo l'aviazione da turismo era nata. I nuovi velivoli leggeri, non sempre e non tutti felicemente concepiti, diventavano, affinandosi, sempre più numerosi. Molti paesi, specialmente quelli poveri, si orientarono verso una esagerazione del minimo di potenza, orientamento del quale piloti e mal tempo hanno rapidamente fatto giustizia.

Ora in tutti i paesi civili si costruiscono a serie e si studiano nuovi apparecchi rispondenti alla ricerca del massimo della praticità col massimo della sicurezza, limitando i costi fino alla linea pratica commerciale.

Ai nostri occhi di appassionati, sono apparsi, specialmente in questi ultimi tempi, dei tipi d'apparecchio che rappresentano, per ora, la più felice soluzione del problema, ed anche i costi sono andati gradualmente adeguandosi alla realtà ed alle possibilità medie.

Diremo meglio che in un certo senso il mercato dell'aeromobili da turismo è entrato in linee analoghe a quella del mercato automobilistico.

Per amore di chiarezza è necessario anche dire che gli attuali nostri tipi di apparecchi da turismo non rispondono più alle esigenze attuali.

È bene in tale materia parlar senza troppi veli.

L'industria aeronautica italiana che ha tante benemerienze verso il paese, e qui basterebbe ricordare il pioniere dei costruttori che ha dato alla guerra uno dei primi e più perfetti apparecchi da bombardamento del mondo; l'industria che ha difeso, con la sua genialità e con la sua potenza costruttiva, il paese nelle tragiche ore della guerra, non ha ancora affrontato adeguatamente questo problema che è delicatissimo e che non è soltanto voluttuario o di lusso.

Si è insomma un poco addormentata tra le braccia di un protezionismo che era reso inevitabile dalla crisi e dai momenti iniziali.

I prezzi si sono mantenuti elevati, proibitivi per la quasi totalità dei privati cittadini italiani. Così un mercato vero e proprio delle aeromobili da turismo in Italia, per cause molteplici e complesse, non si è ancora potuto iniziare.

Questo decreto, del quale oggi si discute, rappresenta per il turismo aereo una felice soluzione, perchè consente da un lato ai privati l'acquisto del mezzo aereo, con un generoso contributo che arriva al 50 per cento del prezzo dell'apparecchio, dall'altro stimola, e speriamo con fecondo risultato, i costruttori a fare in materia qualche volo più ardito senza aspettare sempre e soltanto il bando e l'imbeccata governativa.

Se a tutto ciò si aggiungono le altre provvidenze, tra cui ricorderò la legge 22 gennaio 1934, n. 284, che semplifica le carte di bordo ed i visti necessari, ed il decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1362, che esonera gli apparecchi da turismo dal pagamento delle tasse di approdo, di partenza e di ricovero, ed altro allo studio concernente l'esonero delle tasse doganali per il carburante ed il lubrificante, ed infine il nuovo concorso per la costruzione di un aeromobile da medio turismo.

Se si pensa a quanto si è fatto in favore dello sviluppo del turismo aereo noi vediamo come il Governo Fascista dal primo anno della nuova era ad oggi abbia posto tale problema in primissimo piano.

È intuitivo che lo sviluppo del turismo aereo interessa profondamente lati delicati della vita nazionale che risalgono fino a quello della preparazione bellica e della difesa.

Le armate aeree non si improvvisano più nè per il materiale che diventa di giorno in giorno più complesso, nè per il personale che deve potere da un momento all'altro essere chiamato ed impiegato senza troppa lunga preparazione. Anche sotto questo profilo, l'allenamento dei piloti in congedo che è un minimo necessario alla manutenzione in efficienza del materiale umano, dei piloti, non rappresenta nella pratica che un minimo: quello consentito da esigenze finanziarie. Minimo che naturalmente non può essere l'ottimo.

Se le squadriglie da turismo o, per meglio dire, da allenamento con le dieci ore di volo annuale per pilota consentono agli aereonauti in congedo di sgranchirsi le ali e di non arrugginirsi troppo, non danno però quella efficienza che è di giorno in giorno di più « pratica di aereonavigazione ». Se insomma noi potessimo avere in Italia un grande numero di possessori di aeromobili potremmo effettivamente contare su un nucleo di persone pronte anche ai fini militari; un nucleo di persone soprattutto che abbiano la necessaria confidenza e il pieno contatto con il loro elemento, l'aria, così come il marinaio l'acquista col mare solo dopo lunga esperienza di navigazione.

A questo proposito non è privo d'interesse rilevare quanto avviene nei principali Stati del mondo: negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Francia, in Germania. In Germania il turismo aereo ha rappresentato un mezzo ed un fine rispondenti alle speciali aspirazioni aeronautiche di quel Paese.

In Inghilterra ed in Francia vi sono rispettivamente oltre un migliaio di turisti. Non porto cifre precise perchè non sono riuscito ad avere statistiche esatte. In America lo sviluppo dell'aeroturismo è di gran lunga maggiore.

Noi non rimarremo certo indietro in questo settore nè per numero di volatori, nè per perfezione di aeromobili.

Sappiamo che se il turismo aereo ai nostri giorni ha già tanta importanza, per l'avvenire esso sarà un vero e proprio indice del grado di civiltà e di attrezzatura moderna di una nazione.

L'Italia fascista, la Nazione italiana, oggi più che mai in ogni campo non deve nè può temere confronti.

D'altronde lo stimolo delle energie individuali, per dare al Paese macchine non seconde a quelle d'altri Stati ed uomini che del volo facciano la loro consuetudine giornaliera, sta a dimostrare quanto tale neces-

sità sia sentita, in alto ed in basso. Sentita profondamente in alto, ma non soltanto perchè è ormai tema di tutti i giorni nei giovani e negli uomini dello sport l'aspirazione aeronautica diventata una necessità spirituale oltre che pratica della vita moderna.

Io sono certo, e credo di non essere tratto all'ottimismo da un abito mentale aeronautico ormai ventennale, che questo provvedimento avrà risposdenze grandissime e conseguenze benefiche specialmente se, considerato nel tutto organico degli altri provvedimenti suesposti, sposato felicemente a quello riguardante la benzina e il lubrificante che sarà presto, speriamo, una realtà.

Onorevoli camerati, ho voluto lasciare quest'oggi libero sfogo alla mia viva soddisfazione, soddisfazione che è tanto più grande in quanto so di parlare in questa Camera davanti a molti camerati vecchi compagni di volo ed a molti nuovi piloti, dei vecchi non meno appassionati.

Uomini di governo, deputati, senatori, professionisti, giovani fascisti fanno ora dello sport aeronautico e del turismo aereo con quella semplicità che rivela la più alta e più nobile poesia.

Le ore che si trascorrono in volo risvegliano nell'animo una armonia gagliarda e profonda, allenano lo spirito a librarsi in quota anche nella vita ordinaria. Creano nei giovani la forza per vivere degnamente il proprio domani, danno agli uomini carichi di responsabilità la visione più larga e più vasta che ha per confine l'orizzonte, per linea conduttrice la retta, la più breve e la più veloce.

Fra tutti primissimo, guida a tutto un popolo, oggi più che mai gagliardo, il pilota di Arcore, l'aquila che ha dato alla Patria le ali per balzare incontro al destino. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura:

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2126, riguardante la concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 24, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di alcuni Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35; e convalidazione dei Regi decreti 31 dicembre 1934-XIII n. 2104 e 17 gennaio 1935-XIII, nn. 16 e 21, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 24, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di alcuni Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35; e convalidazione dei Regi decreti 31 dicembre 1934-XIII, n. 2104 e 17 gennaio 1935-XIII, nn. 16 e 21, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. (*Stampato n. 499-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 24, concernente variazioni allo stato di previsione della entrata, a quelli della spesa di alcuni Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35; e sono convalidati i decreti Reali 31 dicembre 1934-XIII, n. 2104 e 17 gennaio 1935-XIII, nn. 16 e 21, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 75, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 2 marzo 1933-XI, n. 201, recante provvedimenti a favore del Comune di Campione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 75, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 2 marzo 1933-XI n. 201, recante provvedimenti a favore del Comune di Campione (*Stampato* n. 500-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura:

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 75, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 2 marzo 1933-XI, n. 201, recante provvedimenti a favore del comune di Campione ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2025, che consente la importazione in esenzione da diritti di confine ed a tassa di scambio ridotta dell'acido cianidrico liquido destinato ad essere impiegato nella lotta anticoccidica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2025, che consente la importazione in esenzione da diritti di confine ed a tassa di scambio ridotta dell'acido cianidrico liquido destinato ad essere impiegato nella lotta anticoccidica (*Stampato* n. 509-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2025, che consente la importazione in esenzione da diritti di confine ed a tassa di scambio ridotta dell'acido cianidrico liquido destinato ad essere impiegato nella lotta anticoccidica ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 10, concernente il trattamento doganale dei gelatinizzanti destinati alla fabbricazione di esplosivi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 10, concernente il trattamento doganale dei gelatinizzanti destinati alla fabbricazione di esplosivi. (*Stampato* n. 511-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 10, concernente il trattamento doganale dei gelatinizzanti destinati alla fabbricazione di esplosivi ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.

Continuando nella discussione generale, è iscritto a parlare l'onorevole camerata Pierantoni. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Camerati, i punti della veramente pregevole relazione dell'onorevole Carapelle sui quali mi intratterò molto brevemente, sono quello relativo ad una più precisa determinazione delle competenze e l'altro che tocca un argomento molto scabroso: la procedura fallimentare.

Per quanto si attiene alla determinazione delle competenze l'onorevole Carapelle ha riconosciuto le difficoltà nelle quali viene molte volte a trovarsi il cittadino, incerto sul giudice al quale deve rivolgersi per la definizione della questione che lo interessa. Per ovviare a tale inconveniente egli invoca un migliore coordinamento fra le varie giurisdizioni esistenti e considera se non sia il caso di istituire una Corte suprema delle competenze alla quale, oltre i magistrati dell'ordine giudiziario, partecipino anche i magistrati dell'ordine amministrativo, e cioè consiglieri di Stato e consiglieri della Corte dei conti. V'ha dubbio che un maggior coordinamento tra le diverse giurisdizioni esistenti possa dare risultati positivi, ma il sistema più idoneo da seguire per risolvere in maniera quasi definitiva il grave problema, è quello di far sì che la parola della legge sia sempre chiara e precisa e tale da non dar luogo ad interpretazioni più o meno stravaganti e da non generare quelle incertezze che giustamente si deplorano.

Sulla istituzione invece di una suprema Corte delle competenze non mi pare si possa aderire alla proposta dell'onorevole relatore. La determinazione delle competenze in caso di conflitto spetta, quale giudice supremo e definitivo, alle Sezioni unite della Corte di Cassazione del Regno, e si può affermare in modo assoluto che i responsi di quell'altissimo consesso, informati sempre al più severo senso di giustizia, costituiscono delle vere e proprie norme regolatrici.

Nè pare che una diversa formazione di questo consesso, determinante della compe-

tenza, porterebbe ad una maggiore rapidità, poichè in ogni caso il suo intervento sarebbe possibile solo al momento nel quale il conflitto di giurisdizione si fosse determinato in modo insanabile. L'auspicata maggiore rapidità non sarebbe quindi raggiunta.

Quello che invece occorre, come ha ben osservato l'illustre relatore, è una sempre maggiore semplificazione delle leggi e che la interpretazione di esse sia univoca. A tal fine l'onorevole Carapelle pensa che si potrebbe studiare la costituzione di un apposito ufficio legislativo alle dirette dipendenze del Capo del Governo, con la presidenza del Ministro Guardasigilli. Credo che la proposta sia veramente opportuna e perciò tale da essere presa in seria considerazione.

In sostanza si tratterebbe di allargare i confini dell'ufficio legislativo che già funziona egregiamente al Ministero di grazia e giustizia e di aumentarne i poteri, costituendolo su più larga base. Naturalmente a tale ufficio dovrebbero essere anche chiamati i rappresentanti degli altri Ministeri, arrecando ciascuno il contributo della propria competenza specifica. Certo, in tal modo, si arriverebbe, direi quasi, automaticamente, ad una più stretta connessione fra le diverse leggi. Si arriverebbe, cioè, a quello che si chiama: coordinamento delle leggi.

E veniamo alla procedura fallimentare. Si è autorevolmente osservato che i risultati raggiunti, ad onta di tutti i provvedimenti adottati, non sono nè efficaci, nè utili. Potrei, a ragion di conforto, dire che in altri paesi le cose non procedono meglio, anzi; ma tale conforto a noi non serve.

Il fallimento, non bisogna dimenticarlo, è un fenomeno di malattia. Quando un organismo commerciale è malato si dichiara fallito e però i diversi rimedi che si potranno escogitare avranno sempre un risultato relativo. Quello che possiamo e dobbiamo fare è di intervenire energicamente per cercare di prevenire le possibili frodi. Tra queste, sono da tenere in speciale evidenza quelle concernenti le alterazioni delle passività, con la creazione di debiti fittizi, e le irregolari liquidazioni delle attività. Io mi permetto di pregare l'onorevole Guardasigilli di esaminare se non sia il caso di studiare le possibilità di creare norme legislative in forza delle quali si disconosca efficacia a quelle obbligazioni che il commerciante fallito abbia contratto non già con altri commercianti e per ragioni della propria attività commerciale, ma bensì con privati.

In altri termini disconoscere, senza facoltà di prova contraria, ogni validità a quei mutui che tante volte figurano verso parenti anche strettissimi e verso amici anche carissimi.

Si potrebbe solo fare eccezione per quelle operazioni di prestito risultanti da atto scritto registrato e di due anni anteriore alla data di fallimento.

Per la liquidazione delle attività io penso che si potrebbe studiare se non si possa dar vita ad enti, a carattere provinciale, che assumano essi il carico delle liquidazioni. La spesa di tali organismi, opportunamente congegnati, ed a base corporativa, potrebbe ridursi a pochissimo e sarebbe largamente compensata da maggiori realizzi. Tali organismi potrebbero anche costituire il centro unico di informazioni per le Banche di quei commercianti che chiedono dei fidi. In tal modo non si avrebbe più a lamentare quella difformità di informazioni che spesso si riscontra sullo stato patrimoniale e sulla moralità dei commercianti, come anche le banche verrebbero a sapere quali sono le reali consistenze delle aziende che chiedono denaro e le somme per le quali si trovano esposte. Ritengo che mercè questi provvedimenti molti degli inconvenienti lamentati verrebbero ad essere eliminati.

In merito alla vigilanza sulle procedure fallimentari, si deve riconoscere che i giudici ad esse preposti assolvono con diligenza e con perizia il mandato loro affidato e meritano elogio incondizionato, soprattutto quando si consideri che, nella grande maggioranza delle sedi di tribunale, essi sono oberati di lavoro. Ma il relatore, ed anche in questo il consenso non può non essere unanime, si preoccupa delle necessità di sfrondare il procedimento. Egli, a tal proposito, ha citato le parole di S. E. Giaquinto, il quale ha affermato che attraverso un lusso di forme costose ed ingombranti si riesce ad eludere il fine della vera giustizia.

Sono queste parole gravi, molto gravi, soprattutto per la grande autorità dell'alto magistrato. Ed anche qui occorre semplificare e occorre conferire maggiori attribuzioni ai magistrati. Il magistrato dovrebbe essere in grado di poter guidare le parti alla definizione della lite. Se, come ha già osservato il camerata onorevole Fani, si pensa a quelle che si chiamano prove testimoniali, alle perizie e ad altri mezzi istruttori, che durano mesi e mesi per arrivare il più delle volte a risultati negativi, c'è veramente da considerare se non sarebbe preferibile il rinunciare alla lite.

La giustizia deve essere semplice e spedita, ammonì il Duce: bisogna impedire che la procedura la renda complicata e lenta.

E il rito processuale deve essere unico. In molte Corti invece, il rito che si esegue è diverso. Per citarne una dirò che nel Mezzogiorno d'Italia, usa la discussione in camera di consiglio che è, del resto, veramente molto utile, ma che in altre parti d'Italia è del tutto sconosciuta.

E poi anche il rito sommario ha subito adattamenti vari che occorre eliminare, in modo che la legge processuale sia una, in ogni Corte del Regno.

Prima di concludere questa mia rapida e sintetica disamina, desidero accennare alla opera compiuta dalla Magistratura del lavoro. I dati, le notizie, le considerazioni pubblicati a cura del Ministero delle corporazioni nella lucida relazione fatta al Capo del Governo dal precedente Guardasigilli, danno ragione al più assoluto compiacimento per i benefici risultati conseguiti da questa Magistratura creata del Regime. Le parti sentono la bontà del nuovo istituto e ad esso si rivolgono con fiducia. Tale constatazione è stata fatta in numerose sentenze, fra le quali, nella citata relazione, è ricordata quella della Magistratura del lavoro di Roma del 18 giugno 1931.

In quel responso si legge che i lavoratori interessati alla questione (ed erano oltre 200 mila) non con l'odio di classe negli animi, ma al canto di inni patriottici si recavano al lavoro per prestare al tempo giusto la loro opera, pure incerti dell'effettivo salario che in definitiva avrebbero percepito, fiduciosi nel responso della Magistratura del lavoro.

La Magistratura del lavoro — dice quella relazione — organo di attuazione e talora di formazione stessa della nuova disciplina giuridica, assicura le condizioni indispensabili per lo sviluppo delle forze produttive, contribuendo così alla piena realizzazione di quella giustizia del lavoro, che è tra i fini sommi dell'ordinamento corporativo.

L'esperienza dei procedimenti davanti questa Magistratura potrà consigliare qualche ritocco e qualche modificazione alla legge istitutiva, ritocchi e modificazioni intesi soprattutto a rendere ancora più agile e snello il giudizio, tenendo, per altro, sempre in evidenza che la rapidità del procedimento non vada a discapito della più esatta e compiuta valutazione delle vertenze.

A ragion d'esempio, sarà da esaminare se non sia il caso di affidare ai conciliatori la conoscenza delle controversie di valore

non superiore alle lire 400, onde liberare le preture da un gran numero di giudizi di lieve entità; se debbono continuare ad essere sottratte alla competenza del giudice del lavoro le controversie relative ai rapporti d'impiego dei dipendenti degli Enti parastatali. L'intervento delle Associazioni sindacali nelle controversie del lavoro dovrà formare oggetto di studio, tenendo presente che anche la decisione di una controversia individuale può incidere sugli interessi di categoria. Infine pare il caso di riprendere in esame la disposizione che vieta l'appello contro le sentenze di valore inferiore alle lire 2000.

Mi sono limitato a una enunciazione schematica di alcuni punti della legge che andrebbero revisionati. Ma, detto ciò, non voglio tralasciare l'occasione per esprimere tutto il mio plauso ai magistrati, che anche in questo nuovo Istituto del Regime hanno saputo portare il loro appassionato contributo di competenza e di dottrina.

Ed ho finito. S. E. il Capo del Governo ha posto il problema di una più « alta giurisdizione sociale ». È questa la legge più alta, più nobile, più umana che, nelle aule della giustizia e dovunque si verifichi un qualsiasi fatto della vita pubblica e privata, deve essere sentita ed applicata.

A voi, onorevole Ministro, che avete qualità così elevate di dottrina, di mente e di cuore, fare che essa rifulga ovunque, seguendo la mèta fissata dal nostro Capo! *(Vivi applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Putzolu. Ne ha facoltà.

PUTZOLU. Onorevoli Camerati! La relazione chiara ed esauriente della Giunta generale del bilancio dedica un intero capitolo alla attività legislativa del Ministero, meglio sarebbe dire del Regime.

Il tema, del quale si sono già occupati i precedenti oratori, particolarmente ieri l'onorevole Fani e l'onorevole Genovesi, è indiscutibilmente un tema arduo, soprattutto per chi volesse prefiggersi di trattarlo con intendimenti puramente scientifici. Ma diventa naturalmente accessibile anche ai pratici, cioè ai politici quando al di fuori di ogni preoccupazione teorica o dottrina il problema è soprattutto sentito e vuole essere prospettato, come problema politico, come necessità sociale, come esigenza rivoluzionaria.

Del resto io non ho titoli specifici per farmi qui banditore o sostenitore di particolari teorie o dottrine (delle quali del resto, nel campo delle riforme legislative, bi-

sogna sempre un tantino diffidare), ed è quindi da escludere preventivamente che, in quello che io sto per dire, vi possa essere una qualsiasi pretesa di natura scientifica, come pure è da escludere che io possa comunque confondere questa tribuna, che è e deve rimanere politica, con la cattedra, che non mi spetta, del professore, o col tavolo del conferenziere.

Si tratta piuttosto di mettere a fuoco problemi di ordine pratico, tratti dalla esperienza professionale, con intenti pratici, cioè politici, come eco di disorientamenti, di convincimenti, di esigenze ormai diffuse e sentite in larghi strati di cittadini, e che cercano tutela e soddisfazione in nuovi riconoscimenti da parte dello Stato, attraverso nuove norme, e nuove leggi.

È stato più volte rilevato, ed anche da questa tribuna, ed opportunamente lo rileva anche il relatore della Giunta del bilancio, che il troppo legiferare non costituisce certamente un vantaggio, e si potrebbe anzi considerare una delle tante piaghe che affliggono la società moderna nella quale il cittadino, in mezzo a tante norme e prescrizioni che da ogni parte lo circondano e lo costringono, limitando per ogni verso la sua libertà d'azione, finisce veramente per non sapere che cosa può fare o che cosa deve fare... *(Interruzioni — Commenti)*.

Una voce. Per questo c'è il metropolitano!

PUTZOLU. E difatti ho avuto occasione anch'io di farmi suggerire dal metropolitano....

PRESIDENTE. Onorevole Putzolu, non si faccia suggerire! *(Si ride)*.

PUTZOLU ...e di pagare, da uomo della strada, la sacramentale multa di lire 10.10!

Fra le due libertà, la libertà morale o spirituale, e quella giuridica, si può dire che sia avvenuta come un rovesciamento di posizioni, nel senso che la seconda va retrocedendo, di tanto quanto più procede innanzi la prima.

Vano mi sembra quindi raccomandare la parsimonia delle norme legislative quando le esigenze della vita pratica quotidianamente impongono di regolare col diritto positivo fenomeni e rapporti sociali nuovi ed in continuo divenire. E del resto è onesto anche aggiungere, che non v'è forse uno solo di noi, qui dentro, che possa vantarsi di essere esente dalla colpa, se colpa è di aver preso o caldeggiato l'iniziativa della emanazione di uno dei tanti provvedimenti legislativi (sia pure di quei piccoli decreti-legge

di tre o quattro articoli, che sono come i microbi della legislazione e quindi i più perniciosi e micidiali per la conoscenza del diritto), per una delle tante provvidenze che dal Governo si invocano per l'uno o per l'altro campo della nostra attività nazionale.

E poichè la parsimonia per gli altri ha come condizione quella per sè stessi, è onesto concluderne che queste raccomandazioni raccomandano veramente l'impossibile e che il torchio della legiferazione continuerà a girare sempre più vertiginosamente e con essa la testa stordita e disorientata del cittadino. E se così è, se il male è dunque inevitabile in quanto trova la sua origine in una situazione obbiettiva che la volontà umana non può modificare, anzichè correre dietro alle chimere, meglio varrà di trovare qualche pratico rimedio che lo renda meno nocivo; ed io penso che il rimedio proposto dall'illustre relatore sia sotto ogni aspetto il solo possibile e desiderabile, e cioè la istituzione (o meglio la migliore attrezzatura, poichè l'ufficio già esiste) di un ufficio legislativo in seno al Ministero della giustizia, che giorno per giorno coordini intelligentemente le molteplici norme in vigore. Preciso che per essere di pratico vantaggio per la generalità dei cittadini tale ufficio dovrebbe anche avere la funzione specifica di pubblicare annualmente una serie di raccolte o Codici ciascuno dei quali dovrebbe contenere tutte le disposizioni legislative su una determinata materia in vigore alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

Si potrebbe rendere obbligatorio l'acquisto di queste pubblicazioni annuali di carattere ufficiale ai magistrati ed ai professionisti; ed io penso che finirebbero con l'acquistarlo anche moltissimi cittadini, soprattutto se, in conseguenza della sua larga diffusione, potrà essere ceduto ad un prezzo talmente mite da diventare accessibile anche alle borse più modeste.

Per parsimoniosi che si voglia essere come si fa, ad esempio, a negare la necessità, anzi l'urgenza, di provvedere alla riforma del Codice di commercio e di quello della Procedura civile? Nessuno può negare questa necessità e questa urgenza, le quali del resto, oltre ad essere diffuse universalmente nello spirito pubblico, sono confermate anche dal fatto che questi due Codici sono stati già sottoposti a riforme parziali anche per istituti fondamentali, con discutibile vantaggio per la chiarezza delle norme e per l'organicità del sistema. Altra conferma sull'urgenza delle riforme viene dallo sforzo che

la dottrina e la giurisprudenza fanno affannosamente per inquadrare nelle norme scritte fenomeni sociali assolutamente nuovi, o per estendere al campo del diritto privato norme ed istituti propri del diritto pubblico, dando così luogo ad una attività creativa specifica che deve essere riservata assolutamente al legislativo, se non si vuole aprire il campo all'arbitrio ed alla confusione delle idee.

Io dico che su certi principî converrà essere sempre più intransigenti: il giudice non dovrà creare ma soltanto applicare la legge scritta, la quale comporta - è vero - un certo grado di duttilità e di elasticità, ma mai oltre un certo segno: ed analogamente il giurista, per preclaro che sia, dovrebbe sempre nei trattati separare nettamente la sua opera di interpretazione anche in via analogica del diritto positivo, dalle sue opinioni *de jure condendo*, che sono un'altra cosa. Se al cittadino per la tutela dei suoi diritti verranno a mancare anche questi poli di orientamento, io non so proprio dove si andrà a finire. Molte volte l'opinione così detta audace ed originale del giurista in veste di commentatore delle norme del diritto positivo è quella che contribuisce a lanciare il cittadino in avventure giudiziarie dalle quali egli esce poi con le costole rotte e l'amarezza nell'anima: per cui io affermo che il problema è oltre tutto anche di onestà e di senso di responsabilità di fronte al consorzio civile.

Il cittadino non crede più alla natura filosofica e trascendentale di taluni suoi diritti (neppure del veneratissimo diritto di proprietà) bensì crede a quella determinata realtà terrena che è frutto del tangibile riconoscimento da parte del potere dello Stato. Esso agogna soprattutto alla certezza di questo suo diritto e nulla più: e questa certezza non può venire che dalla legge, non dalle audacie, sia pure geniali, dei dottrinari o dalle instabili interpretazioni della giurisprudenza.

Le riforme parziali del Codice di commercio riguardano le Società, le Banche, il Fallimento, le Cambiali. Qualcuna di queste riforme parziali, come, ad esempio, quella relativa agli amministratori giudiziari, forma già oggetto di vive critiche e non senza motivo. Si nota in sostanza che l'aver creato una categoria di privilegiati per il disimpegno di funzioni alle quali sono ugualmente idonei numerosi altri professionisti, che rimangono esclusi per sola ragione di numero dagli albi, oltre all'aver ingiustamente danneggiato gli esclusi, ad altro non è servito che a limitare senza una plausibile ragione il campo della scelta, con l'effetto di rendere in certi casi pressochè

impossibile di trovare la persona adatta per determinate bisogne. Questo si verifica particolarmente, ed in misura più preoccupante nelle sedi giudiziarie meno importanti, alle quali sono stati assegnati, per inevitabile criterio di proporzionalità, da tre a cinque amministratori. Sicchè è accaduto che nel compiere questa scelta a rime obbligate, il giudice si sia trovato in imbarazzo.

Non occorre affatto spiegare che questa scelta non può esser fatta soltanto col criterio generico della capacità professionale e della rettitudine, dovendo anche soccorrere il criterio specifico della posizione personale che l'amministratore scelto occupa rispetto alla sfera di attività economica che ha dato luogo al fallimento.

PACE NICOLA. Ma il giudice può andare anche al di là degli albi con un provvedimento di carattere eccezionale!

PUTZOLU. Ma è già un male che si debba ricorrere a provvedimenti di carattere eccezionale, quando invece si potrebbe rimanere nella regola. Ed un provvedimento di carattere eccezionale può anche suonare aperta sfiducia verso coloro che sono iscritti negli albi ed apparire, in un ristretto ambiente, come una menomazione della buona reputazione dei professionisti deliberatamente esclusi.

Concludendo ritengo che la riforma non risponda praticamente a quelle che sono le esigenze dell'amministrazione fallimentare.

Per il resto non ho che da associarmi pienamente alle considerazioni che sul tema fallimentare si leggono nella relazione della Giunta del bilancio che trovo giuste, chiare, esaurienti.

Quanto alle disposizioni penali in materia di società commerciali non pare che il risultato pratico che se ne è avuto corrisponda alle attese che si erano concepite.

I lamentati inconvenienti continuano purtroppo a verificarsi sotto la spinta del malcostume, favoriti anche dalle molte pieghe che la legislazione vigente offre agli evasori in malafede dai suoi precetti.

La verità è, onorevoli camerati, che l'attività delle società commerciali nella economia moderna non riguarda soltanto quel numero più o meno limitato di individui che vi hanno un interesse diretto ed immediato, ma tocca l'economia di tutta la Nazione, alla quale in definitiva appartengono i capitali che vengono sperperati e distolti dalla loro naturale ed essenziale funzione produttiva. (*Approvazioni*).

Ferme dunque le sanzioni, che in certi casi dovrebbero, se mai, essere ulteriormente aggravate e non attenuate, è sull'istituto della società commerciale e particolarmente sull'anonima che occorre fissare l'attenzione nell'opera di riforma alla quale il Regime si è accinto. Compito difficile questo, ma perciò appunto degno del Fascismo, propulsore e moralizzatore di ogni attività nazionale ed anche di quelle di natura economica.

La riforma non può evidentemente ridursi ad un semplice perfezionamento tecnico dell'istituto della società sulla vecchia trama fissata dal codice vigente; non può neppure limitarsi a consolidare in norme scritte i dettami della giurisprudenza dell'ultimo cinquantennio; ma deve dar vita ad un nuovo tipo di società nella quale trovi posto e salvaguardia il principio fondamentale della dottrina e della prassi fascista della conciliazione e compenetrazione degli interessi e della subordinazione dell'interesse particolare a quello generale, o in altri termini il principio fascista corporativo.

È per questo che io penso che il progetto formulato dalla Sottocommissione Reale nominata col decreto del 1924 e portato a compimento nell'agosto 1925 da un collegio di preclari giureconsulti, sotto la presidenza di quella mente eccelsa, sorretta da un cuore profondamente fascista, che è Sua Eccellenza D'Amelio, Primo Presidente della Cassazione del Regno, per la parte che riguarda l'istituto della società commerciale e particolarmente della anonima — (come del resto anche per altri istituti come la cambiale ed il fallimento, già riformati con le anticipazioni legislative che sono note) — sia da considerarsi superato a causa delle vicende politiche intensamente succedutesi in quest'ultimo decennio, con particolare riferimento alla riforma in senso corporativo delle nostre istituzioni e all'indirizzo corporativo della nostra economia.

Non è certamente mio compito (e non è neppure questa la sede indicata) di formulare, sia pure per somme linee, il progetto del nuovo istituto della società commerciale e particolarmente dell'anonima, quale dovrà essere nello Stato fascista. Mi permetto solo di supporre che, poichè l'esperienza recente ha dimostrato che l'attuale ordinamento si dimostra soprattutto insufficiente nel tutelare gli interessi degli azionisti — cioè dei risparmiatori — di fronte all'operato degli amministratori, e quelli dei terzi e dell'economia generale di fronte alla società, è soprattutto all'eliminazione di queste insufficienze che

devono tendere gli sforzi della nuova legislazione, per la quale è maturo il movimento di idee degli studiosi, non meno che lo stato d'animo del pubblico e particolarmente di coloro che appartengono al mondo degli affari.

Carlo Gide ha acutamente definito la società anonima « un sacco di scudi a forma democratica e parlamentare, la costituzione della quale si ispira al famoso contratto sociale del Rousseau ».

La definizione mi sembra persuasiva, e trova conferma nella realtà dei fatti; perchè, come nello stato demoliberale il comando era soltanto in teoria riservato al popolo sovrano, ma in pratica era detenuto da pochi maneggiatori del gregge elettorale, così anche nell'anonima il governo della società solo teoricamente è dell'assemblea generale, mentre in pratica è in mano di quei pochi furbi che in un modo o nell'altro sono riusciti ad accaparrarsi la maggioranza delle azioni. Governo demoliberale e amministrazione dell'anonima hanno anche questo di comune: l'uno e l'altra possono essere condannati o assolti per l'opera da essi svolta in virtù di un semplice colpo di maggioranza, indipendentemente dalla bontà o meno del loro operato. Infine tanto nello stato demoliberale, quanto nell'anonima, si nota lo stesso affievolimento e la stessa mancanza dei controlli, influenzati dal politicanismo elettorale nel primo, e dallo stato di soggezione in cui si trovano praticamente i sindaci di fronte agli amministratori nella seconda.

Non occorre procedere oltre nel paragone, se non per constatare che in entrambi il risultato pratico è stato sostanzialmente lo stesso, e cioè il sistematico prevalere degli interessi individuali o di gruppi particolaristici sugli interessi generali e collettivi, rimasti calpestati e indifesi proprio ad opera di coloro che avevano il compito di difenderli e di tutelarli.

Una profonda riforma dunque si impone che tenga particolarmente conto della nuova natura pubblicistica-sociale assunta dalla società anonima, la quale dal campo del diritto privato, dove si trova sinora collocata, si è andata in questi ultimi decenni, decisamente spostando verso quello del diritto pubblico.

Tutti convengono ormai sulla necessità di rendere indipendente dall'assemblea e dagli amministratori, cioè pienamente autonoma, effettiva, competente, responsabile l'azione di controllo dei sindaci, e di effettuare la scelta e la nomina al di fuori dell'ambito

sociale e degli organi sociali, e fra elementi dotati di particolari requisiti, di specifica capacità, di rettitudine e di responsabilità.

Così pure tutti convengono sulla necessità di riconoscere il diritto di intervento a salvaguardia dell'interesse generale ai competenti organi corporativi, nonchè di attribuire una funzione utile alle calpestate minoranze e persino, con determinate cautele e garanzie, ai singoli azionisti interessati.

Tutto ciò, dovrebbe poter portare a raggiungere questi obiettivi essenziali: la sincerità non soltanto contabile, ma soprattutto economica e finanziaria dei bilanci, la determinatezza della attività sociale, la quale oggi, col trucco e l'abuso delle cosiddette partecipazioni, praticamente non conosce limiti e genera le più assurde situazioni contro gli statuti, contro le leggi, ed a danno della buona fede dei terzi; la responsabilità effettiva degli amministratori e dei sindaci di fronte ai soci e di fronte ai terzi; ed infine la subordinazione degli interessi sociali a quelli della generalità e della Nazione.

Convengo naturalmente con tutti coloro che ammoniscono sulla opportunità di andar cauti in riforme di tanta importanza che toccano tanti interessi: ma, andar cauti non deve significare rinunciare a provvedere, laddove il bisogno di provvedere è da tutti profondamente sentito.

Del resto, a me pare che certi allarmi non sempre sono completamente sereni e disinteressati; e potrei anche aggiungere che esperienze assai recenti fatte in settori molto affini, hanno dimostrato che lo spirito di iniziativa, per il quale si vuol paventare un affievolimento in conseguenza di eccessivi controlli, non teme affatto questi controlli quando sono onesti, e si risolvono in garanzie a favore dei risparmiatori, ed anzi li invoca e li desiderano come naturale presidio di chiunque operi con saggezza ed in buona fede.

Non meno urgente è la riforma del Codice di procedura civile, del quale non è ancora noto il progetto. Non è stato forse un male che si sia sinora soprasseduto a questa riforma, poichè questo ritardo ci offre la possibilità di affrontare il problema più agguerriti, cioè con una coscienza fascista più formata e più matura ed in un ambiente politicamente, moralmente e socialmente più pronto ad accogliere le innovative innovazioni.

Infatti, in nessun problema di legislazione, più che in questo, può dirsi prevalente l'elemento politico, morale e sociale sull'ele-

mento strettamente tecnico-giuridico, tanto che fu affermato, e non senza una base di vero, che la riforma della procedura civile dovrebbe essere piuttosto il frutto ed il risultato di nuovi costumi e di una nuova mentalità di tutti coloro che collaborano nelle funzioni di giustizia, che l'effetto di nuove norme procedurali.

La cosa è vera, purchè non si pretenda con questa affermazione di procrastinare la riforma, nell'attesa che i costumi e la mentalità si mutino per virtù propria, perchè questo probabilmente non avverrebbe mai o bisognerebbe attendere ancora per molte generazioni: e noi non possiamo attendere.

Non si deve dimenticare che la procedura entra in gioco come arma e metodo di lotta nel contrasto di interessi, che tendono a sovrapporsi e a prevalere: ed è quindi ben difficile, starei per dire inumano, aspettarsi che siano i belligeranti a rinunciare alle armi della lotta, finchè si continuerà a lasciare queste armi nelle loro mani.

Essi potranno, eventualmente, essere anche entrambi ugualmente convinti che quelle armi sono sleali o addirittura inique, ma perchè questo convincimento potesse uscire dal platonico ed entrare nel pratico, occorrerebbe evidentemente che essi si accordassero nel disfarsi entrambi di quelle armi: e se di un tale accordo fossero capaci, è certo che essi si accorderebbero piuttosto, per non litigare.

Le nuove norme dunque sono indispensabili per creare il nuovo costume, il quale del resto è già nelle coscienze dei più e dovrà penetrare in quelle di tutti attraverso l'opera educativa del Partito e dei Sindacati Forensi.

Quando si procede ad una qualsiasi riforma legislativa è di prammatica la raccomandazione di tener conto della tradizione formatasi con le vecchie leggi, per evitare salti repentini e perturbazioni violente di situazioni da tempo consolidate. La raccomandazione di solito riesce utile; ma nel caso specifico credo debba farsi piuttosto la raccomandazione opposta e contraria, e cioè quella di procedere ad innovazioni radicali e risolutive, in modo che l'attuale procedura e la prassi correlativa non abbiano mai a poter risorgere. Le tradizioni sono degne di rispetto quando sono buone tradizioni; ma quando, come in questo caso, sono addirittura pessime ed hanno dato i peggiori frutti, non vi è nulla d'altro da fare che radicalmente cancellarle e risolutamente impedire che possano ancora risentirsi gli influssi del passato. È quindi il

caso di dire che della tradizione procedurale formatasi sul Codice del 1865 e sui vari regolamenti che ad esso si riallacciano — compreso quello per il procedimento sommario — occorre tener conto solo all'effetto negativo di evitare che quella tradizione possa sotto qualunque forma o aspetto risorgere dopo l'entrata in vigore delle nuove norme.

I concetti ispiratori della riforma devono, a mio modesto avviso, allacciarsi a tre ordini di premesse: premesse di ordine politico, di ordine sociale e di ordine morale.

Le premesse di ordine politico sono date dalla nuova realtà costituzionale dello Stato Fascista, nel quale ha cessato di aver vigore la classica tripartizione dei poteri che stava alla base dello Stato liberale. All'unità giuridica e morale dello Stato, deve necessariamente corrispondere l'unità della giurisdizione. Lo rileva autorevolmente la bella relazione della Giunta del bilancio, opportunamente soggiungendo che i problemi di ordine pratico, che si riconnettono alla diversità della materia sulla quale cade il giudizio, si devono risolvere col criterio della specializzazione delle funzioni.

La formula dovrebbe quindi esser questa: unità di giurisdizione con specializzazione di funzioni.

Ma la formula di per sé stessa dice poco o meglio non dice quello che agli effetti pratici soprattutto interessa di sapere, e cioè se per effetto della sua applicazione verrà a cessare in concreto la molteplicità delle giurisdizioni, causa prima delle babeliche discussioni in materia di determinazione delle competenze — nel senso funzionale — che ancor oggi imperversano nelle aule di Giustizia, accrescendo artificiosamente la litigiosità, già così elevata in Italia, perpetuando interminabilmente le liti, facendo girare a vuoto la macchina della Giustizia, compromettendo molto spesso il raggiungimento di quella giustizia sostanziale alla quale tende il cittadino che instaura un'azione e che lo Stato deve procurare di dargli nel miglior modo possibile, nel minor tempo possibile, col minor possibile dispendio di energie e di danaro.

A me pare che se al concetto teorico costituzionale dell'unitarietà della giurisdizione non si farà corrispondere anche l'applicazione pratica dell'unitarietà degli organi che amministrano in concreto giustizia, gli inconvenienti lamentati continueranno a verificarsi come nel passato, come nel presente, ed il quesito che l'onorevole relatore della Giunta del bilancio si è posto e cioè che « il cittadino deve subito, e senza perplessità, sapere qual'è

il giudice che deve adire per avere giustizia » rimarrà senza una chiara e sicura risposta.

Credo sia vano infatti sperare che il problema si possa risolvere, come suggerisce l'illustre relatore, mediante una migliore formulazione legislativa che indichi con chiarezza e precisione i limiti delle varie giurisdizioni, perchè l'esperienza insegna che la formulazione legislativa non può mai raggiungere un grado tale di determinatezza specifica e di precisione da rispondere a tutte le eventualità della pratica, cioè della vita, che sono infinite, diverse e difficilmente riducibili in schemi predeterminati: e d'altra parte una norma legislativa deve anche per sua natura essere formulata in termini generali e senza eccessive determinazioni e specificazioni che finirebbero col nuocere, anzichè giovare, alla soluzione del problema anche sul terreno pratico.

È dunque umanamente impossibile formulare una norma che, nella sua pratica applicazione alla infinità dei casi della vita, non sollevi quistioni di interpretazione: il recentissimo Codice penale insegna.

Altrettanto vano credo sia lo sperare che la soluzione del problema possa venire da una maggior costanza ed uniformità delle decisioni giurisprudenziali, giustamente raccomandata dall'illustre relatore: perchè, se il giudice deve applicare la legge secondo la sua scienza e coscienza, questa uniformità non può non trovare in ciò stesso una limitazione necessaria. Da alcuni anni a questa parte, per effetto della lodevole istituzione dell'ufficio del Massimario presso la Cassazione del Regno, una certa costanza ed uniformità di giurisprudenza si è, entro certi limiti, raggiunta nella Suprema Corte. Ma i giudici minori non se ne danno per inteso, e chi fa la professione sa quale varietà di decisioni si abbiano, anche intorno a quistioni sulle quali la giurisprudenza della Corte regolatrice è da tempo costante ed uniforme. È un male certamente insanabile, perchè gli sta a base la varietà insopprimibile delle opinioni umane.

E nemmeno può risolvere il problema, a mio modesto avviso, l'istituzione di una Suprema Corte delle competenze, per le ragioni già dette, e perchè questa istituzione servirebbe bensì a risolvere le quistioni di competenza in modo relativamente uniforme, ma non riuscirebbe a impedire nè il sorgere di tali quistioni, nè il prolungarsi delle liti, le quali, nell'attesa del responso della Suprema Corte, che necessariamente dovrebbe risiedere al centro, dovrebbero giocoforza rima-

ner sospese sino a tanto che dal centro l'invocato responso sulla competenza non giunga.

Io credo modestamente — (e il mio non è altro che il suggerimento di un pratico, senza alcuna pretesa dottrinarica) — che la soluzione debba essere un'altra, e debba tendere ad impedire, cioè a prevenire che possano sorgere le controversie in materia di competenza. Questa soluzione mi viene suggerita da un lodevole ed utile precedente, cioè da quanto già accade in materia di competenza delle Sezioni semplici o delle Sezioni unite davanti la Corte di cassazione. Proposto il ricorso, qualunque sia la Sezione alla quale esso è diretto, è il Primo Presidente della Suprema Corte che provvede a stabilire preliminarmente la competenza: Sezione semplice o Sezioni unite. Analogamente, a me pare, potrebbe avvenire anche davanti agli altri gradi di giurisdizione, sempre che venisse attuato il presupposto indispensabile dell'unitarietà dell'organo giurisdizionale, con la specializzazione delle funzioni realizzata attraverso determinate sezioni di esso: perchè sarebbe il presidente del Tribunale o della Corte che viene adita a stabilire preliminarmente la competenza, assegnando la causa a quella Sezione — (civile, commerciale, amministrativa, del lavoro, ecc.) — dove siedono i magistrati specializzati nella materia che forma oggetto della controversia.

In questo modo verrebbe anche raggiunta l'uniformità della procedura, sulla base di un unico codice per la tutela dei diritti di qualunque natura essi siano.

Le premesse di ordine sociale della nuova procedura si ricollegano alla necessità che le liti, una volta instaurate, corrano rapidamente alla loro definizione. Il fenomeno della eccessiva litigiosità in Italia è in gran parte un fenomeno di pendenza senza fine di liti; e poichè lite genera lite, in quanto una lite pendente è sempre causa di attriti e di perturbamenti di rapporti umani, il danno sociale che ne viene dal perdurare senza fine delle liti è troppo evidente; senza parlare di un altro danno sociale, non meno grave, che è quello rappresentato dall'inutile spreco di tempo e di energie in questa epoca di vita intensa e di velocità. Si potrebbe facilmente dimostrare, con statistiche alla mano, che in molti casi il costo — (anche come solo consumo di tempo e di energie) — della tutela del bene economico litigioso supera notevolmente quello della produzione *ex novo* di quello stesso bene economico. E ciò mi pare enorme!

Le cause di questo male, lamentato da tutti, sono ben note e non occorre qui ripeterle: interessa piuttosto di considerarne una sola, quella cioè che trova la sua base nella attuale procedura. È innegabile che l'attuale procedura civile sembra fatta apposta per apprestare armi di difesa — ma di illegittima difesa — al debitore ed in generale a chi, avendo torto, non ha interesse a veder definita sollecitamente la controversia.

Io non credo che la speditezza della procedura debba considerarsi legata alla questione della oralità o meno del procedimento. Vi sono indubbiamente talune azioni che per il loro carattere di urgenza o per la loro natura più pubblicistica che privatistica dovrebbero svolgersi oralmente: ad esempio tutte le azioni possessorie, quelle di nuova opera e di danno temuto, le azioni in materia di separazione di coniugi, di interdizione, di inabilitazione, quelle in tema di falsità di documenti, di incidenti di esecuzione; mentre la maggior parte delle altre azioni, di contenuto prevalentemente privatistico, possono svolgersi più utilmente con la procedura scritta, che consente un lavoro di tavolino dal quale non si può prescindere quando si devono risolvere questioni di diritto di natura eminentemente scientifica.

Oralità e procedura scritta dovrebbero dunque insieme concorrere nel rendere il procedimento snello, rapido, conclusivo, nonché leale, utile ed efficace il contraddittorio. Ma sia nell'uno che nell'altro caso ciò che bisogna eliminare è il ristagno delle liti.

Questo ristagno non è, molto spesso, soltanto frutto di negligenza, di inerzia colpevole delle parti: esso ha talvolta uno scopo, è in funzione delle astuzie dei litiganti, i quali, prima di affrontare la discussione conclusiva della causa, si preoccupano di tastare il terreno per individuare le celate intenzioni avversarie, mascherando accuratamente le proprie. Il procedimento sommario codifica il diritto della sorpresa, perchè è molto frequente il caso che, notificata la citazione, si arrivi dopo una serie di inutili rinvii alla spedizione della causa a sentenza senza che l'attore conosca ancora che cosa intende opporgli — in fatto ed in diritto — il convenuto, e senza che neppure il convenuto sappia realmente quali sono le basi di fatto e di diritto della azione contro di lui instaurata dall'attore.

V'è un'arte dello stilare gli atti di citazione che è la quintessenza dell'astuzia e della malafede; e di ricambio vi è un'arte dello stilare le comparse conclusioniali che non ha nulla da invidiare alla prima. La citazione

più ben fatta alla stregua di questi assurdi principi è quella che, usando termini vaghi e generici, ma tali da potervi far rientrare all'occorrenza qualsiasi ipotesi di fatto e qualunque tesi di diritto, lascia l'avversario nell'assoluta incertezza sia degli elementi di fatto che delle tesi di diritto sui quali si fonda l'azione: analogamente dicesi abile la comparsa che realizza (senza nulla compromettere e tutto salvaguardando) gli stessi risultati.

FARINACCI. E intanto passano gli anni....

PUTZOLU. E intanto passano gli anni e le liti non si risolvono.... (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Non risponda alle interruzioni.

PUTZOLU. Qui sorge evidentemente un problema morale, un problema cioè di moralizzazione della procedura la quale, scritta o orale che sia, deve battere in breccia la slealtà e la malafede processuale; deve cessare di mettersi al servizio dell'egoismo immorale, di essere l'arma per i più furbi, cioè per gli uomini di malafede, per diventare finalmente soltanto strumento per la realizzazione della giustizia, in mano del Giudice.

Una prescrizione che non dovrebbe mancare nella nuova procedura, deve essere quindi quella che imponga all'attore di denunciare esaurientemente, compiutamente, in tutte le loro parti, senza sotterfugi e senza sottintesi, a pena di nullità e di decadenza dal diritto, nell'atto di citazione, tutti gli elementi di fatto e anche le tesi di diritto sui quali si basa la sua azione; ed analogamente al convenuto di notificare, entro un termine congruo e perentorio, mediante controcitazione e con le stesse modalità, tutti gli elementi di fatto e le tesi di diritto sui quali si basa la sua difesa.

Gli uni e gli altri elementi così denunciati dovrebbero essere irretrattabili; dovrebbero rimanere come due poli, due pilastri irremovibili della lite, l'istruzione della quale dovrebbe essere affidata, oltre che alla iniziativa delle parti, al potere ed alla iniziativa del giudice.

Dovrebbe seguire l'iscrizione a ruolo in termine congruo della causa col contemporaneo deposito di citazione e controcitazione, dei documenti dell'attore e delle prove orali da esso offerte a sostegno della domanda, ove prove orali occorran. Dovrebbe seguire l'ordinanza del presidente che nomina il giudice per l'istruzione della causa, davanti al quale dovrebbe svolgersi tutta l'istruttoria, lasciando al giudice stesso di prefiggere con le sue ordinanze, secondo i casi, i termini entro i quali debbano dalle parti espletarsi i vari atti ed

incombenti, a pena di decadenza. Il giudice dell'istruzione dovrebbe avere il diritto, sempre che lo creda, di interrogare le parti (non gli avvocati) sugli elementi di fatto della causa; di completare le deduzioni di prova o di ordinarne altre di ufficio; di ordinare la produzione di documenti che risultino in potere di una delle parti e siano utili per l'accertamento della verità, pena la soccombenza nella lite in caso di dolosa inadempienza; di istruire e definire gli incidenti che sorgano nel corso dell'istruzione.

Tutti i suoi provvedimenti, sia emessi sull'accordo che nel disaccordo delle parti o d'ufficio, dovrebbero essere immediatamente esecutivi, salvo l'appello di essi insieme al merito. Con ordinanza conclusiva egli dovrebbe dichiarare chiusa l'istruzione e rinviare davanti il Collegio o per la discussione orale, ove la si ritenga necessaria, o per la spedizione, prefiggendo un termine congruo, che il presidente dovrebbe aver la facoltà di modificare a seconda delle necessità dell'ufficio.

Dovrebbe infine essere sempre concesso il diritto di replica mediante note dopo l'udienza entro un termine perentorio da fissarsi dal presidente dopo la discussione conclusiva e la spedizione. Dovrebbe essere infine introdotta la regola della pubblicazione immediata del dispositivo delle sentenze non appena deliberata la decisione.

Quelle che io ho enunciato sono naturalmente le linee generali del procedimento, senza pretese dottrinarie e senza scendere a troppi dettagli.

Ma prima di tirare le somme e di chiudere la discussione sull'argomento, vorrei aggiungere una particolare considerazione in rapporto al tema dell'interrogatorio personale. Mi pare che dovrebbe esser giunto il tempo di proclamare e di attuare il principio della responsabilità per le dichiarazioni fatte davanti al giudice dell'istruzione dalle parti contro la verità dei fatti della causa. Non intendo naturalmente parlare di una responsabilità di natura penale, bensì di una sanzione di natura civile, da comminarsi nella sentenza contro colui che, interrogato dal giudice, risulti colpevole di aver mentito o travisato consapevolmente gli elementi di fatto, ostacolando in tal modo l'opera della giustizia, prolungando artificiosamente la lite, costringendo l'avversario a prove costose e defatigatorie.

Al contrario di tutto ciò oggi è dalla legge riconosciuto — e starei per dire tutelato — il diritto di mentire davanti al giudice, espres-

sione di un egoismo immorale che contrasta profondamente con la concezione fascista dei doveri del cittadino. Perciò appunto le liti hanno oggi una funzione nettamente diseducativa sui cittadini: l'astuzia, il ripiego, la menzogna, tollerati, non puniti e quasi tutelati dalla legge e più ancora dalla prassi giudiziaria, sono divenuti una necessità inevitabile, imposta da esigenze di legittima difesa, anche per coloro che nelle relazioni della loro vita privata, per la loro educazione e per i loro sentimenti, normalmente ne rifuggono.

La lealtà di fronte alla malafede non gioverebbe invero che ad aprir meglio il passo alla stessa malafede: ed allora alle dolorose arti dell'attore debbono necessariamente contrapporsi quelle del convenuto. La verità è che una persona retta ed onesta non può non sentirsi urtata nel profondo della sua coscienza dai ripieghi morali, ai quali si vede costretto dalle esigenze della difesa dei suoi interessi nel corso di una contestazione giudiziaria.

Concludendo, i risultati pratici che a me pare dovrebbero essere per questa via conseguiti sono i seguenti: 1°) sarebbe impedito il ristagno delle liti per la inerzia delle parti; 2°) sarebbe restituita anche nella materia civile alla funzione giudiziaria la sua dignità di realizzatrice di giustizia per fini di ordine superiore, non più strumento passivo in mano della volontà dei singoli per la tutela di privati interessi; 3°) il procedimento si svolgerebbe sin dall'inizio necessariamente su un piano di lealtà processuale e di chiarezza, soprattutto per quanto riflette la messa a punto degli elementi di fatto, che sono quelli che danno la chiave della risoluzione della maggior parte delle controversie; 4°) sarebbero eliminate le udienze presidenziali — le udienze tumultuose per rinviare, perditempo dannoso dei giudici e delle cancellerie, spettacolo indecoroso e nocivo per il prestigio della giustizia; 5°) infine l'istruzione si svolgerebbe in modo rapido e conclusivo, sotto la direzione del giudice delegato, il quale verrebbe messo nella condizione di potere conseguire, attraverso il contatto diretto con le parti e coi loro patrocinatori, una conoscenza non soltanto apparente, formalistica e convenzionale, della realtà di fatto e degli elementi di diritto della controversia, ma una conoscenza effettiva, concreta, starei per dire morale, della causa; ciò che dovrà portare a far sempre prevalere, come da tutti invano ora si invoca, le ragioni della giustizia sostanziale sull'elemento formale o conven-

zionale, oggi molto spesso predominante, per forza di cose ed anche contro l'intimo convincimento del giudice, nelle decisioni giudiziarie.

La relazione della Giunta accenna molto opportunamente alla necessità di eliminare le forme costose, complicate ed ingombranti del procedimento civile; le quali sono manifestamente create, non per garanzia di una migliore giustizia, ma unicamente a fini di natura fiscale. La soluzione della questione non può quindi venire che dal giusto temperamento delle esigenze del fisco con quelle della rapidità del procedimento.

A questo riguardo io penso che dovrebbe esser venuto ormai il tempo di eliminare dalla giustizia civile quell'antiquato mezzo di tassazione che è rappresentato dalla carta bollata, dai bolli e dalla gamma infinita di retribuzioni per atti particolari: il tutto dovrebbe poter essere sostituito dal deposito preventivo di una somma vincolata a favore del fisco, e da una liquidazione finale da farsi nella sentenza in base a criteri di giusta proporzionalità. I criteri di proporzionalità dovrebbero essere concorsualmente dati dall'entità della domanda e da quella della condanna pronunciata nella sentenza. Si eliminerebbe in tal modo l'attuale ingiusto trattamento, che in definitiva va a tutto danno delle classi meno abbienti, in base al quale, sia per una causa del valore di lire 5001, come per una causa del valore di lire 1,000,000 si viene a corrispondere allo Stato, il quale coi suoi organi dirime la controversia ed assicura la realizzazione del diritto, la stessa retribuzione, perchè, tolto il caso della registrazione della sentenza, le altre tassazioni sono tutte perfettamente uguali, indipendentemente dalla entità degli interessi che si vogliono tutelare. Aggiungo che il deposito preventivo in rapporto alla entità della domanda servirebbe anche di freno contro le domande esagerate, che oggi sono di costume e che servono solo a complicare le liti.

Perchè queste riforme possano dare tutti i loro frutti è certamente indispensabile che colla fascistizzazione dei nuovi procedimenti concorra anche quella di coloro che sono chiamati ad attuarli: magistrati e professionisti della toga.

Occorre intensificare, accelerare ed affinare il processo, già in atto, di fascistizzazione dell'ambiente giudiziario e forense. V'è indubbiamente in questo campo un limitato settore che rimane impenetrabile alla conquista fascista ed è rappresentato da tutti quelli che o per ragioni di età, o per abitudini con-

tratte, o per convinzioni e forme mentali che persistono per sola forza di inerzia, sono — si può dire — costituzionalmente inidonei ad assimilare l'alta spiritualità del Fascismo.

Ma sulla massa restante dei professionisti del Foro è necessario che si martelli sempre più incessantemente per renderla pienamente aderente nelle forme, nei metodi, nello spirito, nelle abitudini alla realtà fascista.

Ciò è della massima importanza per il Regime; perchè, sebbene la classe forense non occupi oggi nella vita pubblica del Paese il posto di predominio che aveva una volta, a tutto danno delle altre classi e categorie dei cittadini e dell'interesse generale, l'avvocato avverso al Regime può sempre fare, anche oggi, molto male al Regime stesso. Non tanto nel Foro e nei pubblici dibattiti, dove è necessariamente esposto ai controlli ed egli ha cura di coprire con i fronzoli della retorica i propri sentimenti, quanto piuttosto nei contatti quotidiani che egli ha per la sua professione, nel segreto del suo studio, con la massa del popolo che a lui si rivolge per aver consigli di ogni genere, e che ne subisce necessariamente l'influsso. Vi sono tanti modi insidiosi, per persone dotate di abilità, di nuocere al Regime nell'anima del popolo: dal commento sulla gravità delle imposte al dubbio sulla efficacia dei provvedimenti economici o finanziari, alla denigrazione degli esponenti del Fascismo; e tutto ciò è di solito accompagnato dalla salvaguardia delle più ampie e sperticate espressioni di ammirazione per il Duce: ampie e sperticate, ma spoglie di qualsiasi amore, e nutrite di ben nascosto fiele e di perfidi e farisaici sottintesi.

Non occorre dire di più su questo argomento a questa Camera, della quale si potrà dire tutto quello che si vuole, ma non che non sia fascista al cento per cento, e dotata di quella sensibilità — anzi ipersensibilità — politica e rivoluzionaria che fa avvertire ad ognuno di noi l'urto di certi contrasti anche di lontano.

Ho premesso che avrei detto cose semplici, modeste, facilmente intelligibili, alla fascista e con intenti non scientifici nè culturali o pseudoscientifici, ma soltanto fascisti e pratici, e credo di aver mantenuto la parola. Se qualcuna di queste cose dovesse apparire sgradita a qualcuno non importa: l'essenziale è che qui dentro con la parola, come fuori di questa aula coi fatti, l'attività di noi tutti, che abbiamo l'onore di far parte di una tra le istituzioni più permeate del sentimento e della spiritualità del Fascismo e più profondamente devote al suo grande

Capo, si mantenga sempre rigorosamente intonata all'insegnamento mussoliniano della perfetta conformità degli atti e delle parole coi sentimenti e con le convinzioni, della intransigenza con sé stessi come condizione dell'intransigenza verso gli altri: viatico indispensabile per poter sicuramente arrivare dove il DUCE vuole. (*Vivissimi applausi*).

Presentazione di un disegno di legge.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 156, che aumenta il contingente annuo di semi di lino destinati alla semina, da ammettere in esenzione da dazio. (532).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge. Sarà inviato alla Giunta per le tariffe doganali.

Si riprende la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935 al 30 giugno 1936.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Verga. Ne ha facoltà.

VERGA. Dopo il discorso sapiente ed ampio dell'onorevole camerata Putzolu mi faccio carico di una brevità che la Camera senza dubbio desidera.

Da qualche tempo al Ministero della Giustizia vengono richiesti, con un crescendo veramente lusinghiero, permessi di visita da parte di delegazioni straniere ai nostri Istituti di prevenzione e di pena. È questo il risultato tangibile della riforma penitenziaria fascista, che ha scritto una civilissima pagina in un campo quanto mai arduo. Altra conseguenza, rilevata nella relazione, chiarissima e profonda, del camerata onorevole Carapelle, è la diminuzione dei delitti e dei carcerati nell'anno 1934.

È doveroso rivolgere un plauso a chi di questa riforma si è occupato con tanto zelo

e tanta intelligenza: ai Ministri che hanno preceduto l'attuale Guardasigilli ed al Direttore degli Istituti di prevenzione e di pena, che vi si dedica con tutto il suo cuore e con tutto il suo ingegno.

La riforma penitenziaria fascista ha avuto questo grande successo soprattutto perchè ha saputo mantenersi equidistante tra esagerazioni di inutile crudeltà ed eccessi di altrettanto deprecabile pietà.

Ne era stata posta in guardia, d'altronde, dagli esempi che ci vengono di là dai mari, esempi che talvolta hanno assunto tinte umoristiche; si pensi, ad esempio, che nel lontano Messico, oltre agli svaghi comuni in altre carceri di Stati americani, si concede alle mogli dei detenuti di trascorrere qualche ora di buio amore in compagnia del coniuge arrestato. Non diversamente stava per succedere nella Repubblica spagnuola, forse perchè alla direzione quegli Istituti di pena era stata posta in un primo tempo una donna.

Tali eccessi sono i risultati dei regimi democratici.

D'altronde il pubblico di tutti i paesi ha una strana mentalità in materia penitenziaria, una mentalità squisitamente borghese, per la quale è spietatamente feroce contro il delinquente, fino a che esso non sia stato arrestato, e troppo pietoso quando sappia che lo stesso delinquente sia stato ben chiuso dentro le mura di una prigione. È un sentimentalismo perfettamente inutile e ingiusto, perchè bisogna pur ricordarsi che chi è in un carcere, lo è per avere gravemente lesa la società, qualche volta in maniera irreparabile, e che soltanto attraverso l'espiazione, la sofferenza ed il dolore il colpevole può purificarsi, rieducarsi e ottenere il diritto a rientrare nella grande platea dei buoni e degli onesti.

A questo fine rieducativo, voi lo sapete, onorevoli Camerati, si informa la riforma penitenziaria fascista. Riforma che si va attuando in maniera veramente encomiabile, ma che naturalmente trova dei ritardi e degli ostacoli nella solita deficienza di mezzi finanziari. Perchè se si possono attuare certe norme, quale quelle del lavoro obbligatorio e dello studio, vi sono delle altre prescrizioni, come quella dell'isolamento durante la notte, che hanno bisogno di carceri appositamente costruiti. Un modello del genere è lo stabilimento carcerario che sta aprendosi a Livorno. Un altro ne è stato costruito, pure perfetto, alla Pianosa, dove si è riusciti a realizzare un carcere che è, nel tempo stesso, sanatorio e prigione. L'isola della Pianosa è una delle

più visitate da quelle Commissioni straniere, a cui accennavo prima. In nessuna parte del mondo si è, infatti riusciti ad attuare la duplice difesa contro il delitto e contro la malattia, come in quel centro che, ripeto, suscita l'ammirazione degli studiosi e dei filantropi di tutto il mondo.

La riforma tuttavia — mi consenta l'onorevole Ministro, a cui parlo con la deferenza e con l'affetto dell'antico allievo per il maestro dell'ormai lontano tempo universitario — ha bisogno, nella sua attuazione, come tutti gli Istituti che al crogiuolo della pratica debbono essere modificati, riveduti, corretti, di qualche ritocco. Per esempio, l'istituto del giudice di sorveglianza, un istituto nuovo nella vita carceraria, per il quale accanto al Direttore vien posto il Magistrato per seguirne l'opera nei momenti più delicati della vita del carcerato. Il giudice di sorveglianza molte volte è troppo lontano dalle prigioni per le occupazioni della sua normale funzione di giudice presso i tribunali. (*Interruzione del deputato Barbiellini*).

Quando poi la sua attività deve esplicarsi nelle case di rieducazione, nelle colonie agricole, soprattutto se si trovino nelle isole, allora la sua funzione non può esercitarsi che col mezzo della corrispondenza. Ora se il giudice di sorveglianza deve conoscere il temperamento del carcerato, il trovarsi lontano dall'individuo affidato alle sue cure ed al suo esame, rende in gran parte vana la fatica che egli vi dedica.

Altro punto interessante, sul quale richiamo l'attenzione dell'onorevole Ministro, è quello che riguarda i cappellani delle carceri. Ve ne sono di veramente eroici. Soprattutto quelli che accettano volontariamente l'esilio nelle isole. Per la difficoltà di sostituirli, anche temporaneamente, i più rinunciano persino ai brevi periodi di licenza. Ora sarebbe necessario per questi sacerdoti, che nella nuova riforma penitenziaria fascista hanno assunto una importanza veramente grande, che l'onorevole Ministro studiasse il modo di rivederne la posizione, anche sotto l'aspetto finanziario, perchè oggi i loro stipendi sono quanto mai miseri.

Infine, onorevoli Camerati, oso toccare un terzo punto di carattere psicologico, estremamente delicato.

Nelle visite che io ho compiuto nei principali penitenziari del nostro Paese, ho constatato ed ho appreso dai direttori e dai cappellani una particolare condizione d'animo nella quale viene a trovarsi la maggioranza dei carcerati. I reclusi, soprattutto se delin-

quenti occasionali, hanno nei primi tempi questa psicologia: guardano il proprio delitto con un senso di rimorso. Hanno dinanzi, direi, una costante rappresentazione mentale della colpa che hanno commesso. Sarebbe questo il momento ideale per intervenire nella loro mentalità e nella loro coscienza, per tentare l'opera di rieducazione e di riabilitazione, che è negli altissimi scopi della nostra riforma.

Ma questo periodo passa velocemente, perchè subentra in essi il senso dell'egoismo. Ben presto, nel delinquente carcerato si svolge un processo psicologico per il quale è portato a non più giudicare severamente la colpa che ha commesso o comunque a non valutarla così grave da importare la pena a cui è stato condannato.

È una successione di stati d'animo, comune a tutti i delinquenti: da quel primo momento, brevissimo, di rimorso, di risipiscenza, passano a un secondo tempo, in cui l'individuo stesso trova prima delle attenuanti e poi delle discriminanti.

Subentra in essi una specie di atrofia del sentimento, accompagnata, più spesso, da un senso di rivolta verso la società che essi pensano si vendichi troppo atrocemente e ingiustamente.

Ora questo stato d'animo è una netta antitesi a quel clima in cui solo può iniziarsi la riabilitazione e la rieducazione del condannato.

L'ideale sarebbe che accanto ai carcerati potessero esserci costantemente delle persone che potessero avvicinarli e dir loro le parole del cuore profondo.

Ma questo, voi capite, non è possibile in carceri che hanno 600, 700 e anche 1000 ospiti. Tuttavia la riforma penitenziaria fascista ha sentito il problema, dettando delle norme che ci mostrano come il legislatore abbia avvertita questa necessità di un'opera di persuasione sulla persona. Ed ecco che all'articolo 50 e all'articolo 187, si fa obbligo al direttore del carcere, al cappellano ed al medico di avvicinare, di intrattenere in colloqui i carcerati; ma ha limitato questa obbligatorietà a due tempi: al primo periodo in cui il delinquente viene posto in prigione, per conoscerne la mentalità e l'animo, ed ai giorni che precedono la sua liberazione definitiva, quasi per accompagnarlo fino alla porta del carcere con un bagaglio di buoni consigli ed incitamenti. Lo stesso regolamento fa pure obbligo ai cappellani e ai maestri, durante le prediche per i primi, durante le lezioni per i secondi,

di intrattenere i carcerati con letture o discorsi di carattere educativo e morale.

Ma voi capite che tutto questo non è che uno stormire di parole, mentre si dovrebbe scendere in profondità nell'animo e nel cuore di queste persone.

Ora io mi sono chiesto molte volte come sostituire quest'opera di persuasione del singolo verso il singolo, che i direttori od i cappellani sono nella assoluta impossibilità di esercitare con la dovuta frequenza.

A questo interrogativo la risposta mi è stata data dalla lettura di qualche studio di terapia psicologica. Devo dire subito — e non si offenda l'onorevole Ottorino Rossi... —

PRESIDENTE. Non faccia nomi. Non susciti fatti personali!

VERGA. ... che è così autorevole in materia — che io non ho grandi illusioni sui medici delle malattie nervose. Però, in certi casi, non si può disconoscere che riescono ad ottenere qualche risultato. Qui a Roma, ad esempio, c'è il professor Assaggioli, specialista in terapia psichica, il quale ha seriamente studiato, così come si è fatto all'estero, la psicologia dei carcerati, riscontrando quegli stati di atrofia dello spirito alla quale ho accennato poco fa. Anch'egli si è posto il quesito di sciogliere il gelo che è nell'anima dei delinquenti carcerati. E lo avrebbe risolto, secondo i suoi studi, così come fece Charcot, il grande medico francese, il quale trovò che in certe forme nervose giova enormemente il trattamento della musica.

Ora io non posso pretendere e nemmeno raccomandare al Ministro senz'altro una innovazione del genere; ma vorrei consigliare per lo meno di fare degli esperimenti, come quelli che sono stati fatti nel 1927 e si vanno continuando, dal « Comitato della musica nelle prigioni » a Parigi, in Belgio e in Svizzera. Si sono visti dei risultati veramente interessanti. In un rapporto di questo Comitato si legge che eseguendo della musica alla presenza di 200 detenuti, quasi tutti alla fine della audizione — si trattava naturalmente di musica scelta allo scopo — piangevano, e qualcuno alla fine confessò al Direttore delle carceri di essere autore di delitti, ai quali si era sempre dichiarato estraneo, promettendo di ravvedersi.

Ripeto, non posso pretendere che quello che io dico venga preso in senso assoluto; dico tuttavia che un tentativo del genere deve esser fatto.

Nè si dica che la musica non può essere compresa da persone che, come i carcerati,

sono più spesso appartenenti a categorie sociali incolte: la musica può giungere al cuore, all'animo di chi l'ascolta per vie che noi non conosciamo. C'è un episodio, a questo proposito, veramente persuasivo, e che è consacrato nella storia: Donizetti, pazzo ricoverato in una casa di cura a Parigi, era insensibile a qualunque richiamo. Non era più un uomo, era un pezzo di carne che viveva. Portato un giorno sotto la pergola del giardino dello stesso manicomio in cui era ricoverato, qualcuno ebbe l'idea di fargli sentire uno dei suoi brani di musica più famosi.

Si vide allora quest'uomo, in cui sembrava che nessuna fibra dello spirito più vibrasse, alzare lentamente un braccio e accompagnare con la testa e con la mano il ritmo di quella sua musica. Qualche cosa dunque poteva penetrare, ancora, anche in quella mente malata, qualche cosa raggiungeva le più riposte fibre e faceva vibrare ancora, seppur debolmente, quello spirito che sembrava profondamente assopito.

Ora io non voglio che mi si fraintenda: non un divertimento e neanche un conforto io invoco per i carcerati, ma un mezzo per sciogliere quel gelo che tiene chiuse le loro anime. Si tratta di un mezzo terapeutico, nella cui efficacia è facile credere, tanto più che gli ascoltatori sarebbero degli italiani, sensibili, come nessun altro popolo, ai divini richiami della musica. (*Interruzione del deputato Lanfranconi*).

PRESIDENTE. Onorevole Lanfranconi, faccia il favore di non interrompere! Se poi non basta il campanello... (*ilarità*).

VERGA. Oltre agli studi fatti su larghissima scala all'estero, risultati tangibili si sono avuti anche in un carcere di Roma. Va da sé che se l'onorevole Ministro accogliesse la proposta, si dovrebbe scegliere con speciale cura il genere della musica da eseguire, perchè evidentemente non sarebbero consigliabili canzoni allegre o brani di operetta. Ci vuole della musica seria, di ispirazione elevata.

Sono contrario, comunque, che la musica venga eseguita dagli stessi detenuti, per evitare che vengano a crearsi diversità di trattamento in carcere tra coloro che conoscono quest'arte ed altri reclusi che la ignorano. Anche la radio mi pare pericolosa per la facilità che offrirebbe di comunicazioni dall'esterno. Vi sono altri mezzi, quali il grammofono, con altoparlante nelle varie camerate. Ma tutto ciò appartiene al dettaglio e non è questa la sede per parlarne.

Concludo che per il fine veramente nobile che si propone la riforma penitenziaria fa-

scista, cioè per quello della rieducazione del condannato, niente deve essere lasciato intatto. Soltanto attraverso la rieducazione del colpevole si potrà infatti ottenere, se non l'abolizione, per lo meno la diminuzione della delinquenza. Fine veramente degno di una Nazione civile. E lo possiamo ben dire in questi giorni, in cui non è ancora spenta l'eco di un clamoroso processo che, al di là dei mari, ha suscitato un periodo carnevalesco in tutta una nazione. Quel processo e il dilagare della delinquenza laggiù, ci dicono davvero che per essere civili non basta elevare dei giganteschi grattacieli, meccanizzare una vita, abolire le distanze, ma che è pur necessario pensare ai problemi dello spirito, del quale il delitto è il male più grave.

La riforma penitenziaria fascista — che si inquadra nelle mirabili previdenze per la sanità fisica e morale della razza italiana — merita tutti gli sforzi e tutte le cure perchè venga efficacemente attuata: quella riforma che, come ogni grande conquista del Fascismo, è frutto dell'ingegno e del grande cuore del DUCE. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Martire.

MARTIRE. Onorevoli Camerati. L'anzianità parlamentare! ha i suoi inconvenienti, ma ha pure i suoi privilegi; specialmente se, come per l'argomento che prendo a trattare, si congiunge con quell'altra anzianità. Mi è di soddisfazione vivissima poter osservare un fenomeno complesso e assai significativo, quale quello della delinquenza minorile, da oltre un trentennio, dai banchi della romana Università a questi banchi. E mi pare di aver qualche diritto a parlare, e forse un dovere: più che quale modesto studioso, quale cittadino di azione nel campo della educazione civica e spirituale. Per felice coincidenza di cose e di uomini il problema della delinquenza minorile veniva posto nella nostra Università, non solo dal punto di vista dottrinale, con lo studio criminale e antropologico, ma anche dal punto di vista pratico e morale. Se maestri egregi di materie penali ci avviavano all'indagine severa del delitto, un altro maestro, che piace a me ricordare con animo devoto e riverente, Vincenzo Simoncelli, docente di diritto ecclesiastico, ci esortava ad avvicinare il cosiddetto « delinquente »: erano i primi esperimenti arditissimi del *patronato dei minorenni* nel quale noi studenti portavamo il contributo prezioso della nostra passione, del nostro cuore di vent'anni. E sempre allora, colui che poi avrebbe portato contributo così efficace

alla risoluzione fascista di questo problema morale e sociale, dico Pietro De Francisci, batteva anch'egli le sue prime armi di studente e di studioso alla difesa dei piccoli: nel milanese congresso della pubblica moralità, 1906, eravamo io e lui relatori sulla stessa pedana (poi i destini e le altezze sarebbero stati sì diversi, per noi) a fissare il « problema » che allora era di saliente e dolorosa attualità.

Poi, in questa Camera, potemmo negli anni critici della Patria — dal '19 al '22 — che furono pure anni critici della delinquenza minorile, valutare i tentativi copiosi e generosi dei Governi dell'antico regime i quali, indubbiamente, accumularono un materiale di osservazioni e di studi prezioso sempre e necessario; ma — pure tentando innovazioni fecondissime — non poterono, come noi col Fascismo abbiamo potuto, affrontare integralmente e sperimentare la soluzione di un « problema » il quale, più che in sé, ha valore in quanto è una *situazione* espressiva e rivelatrice di tutta la civiltà contemporanea, travagliata dallo sbilancio esistente tra il progresso tecnico e il progresso morale, insidiata quindi nella crisi dell'elemento costitutivo della società, la famiglia. In sé, vorrei dire *come idea*, il cosiddetto problema della delinquenza minorile ha una soluzione semplice assai, che io vi direi in due parole se dovessi anticiparvi il motivo dominante delle mie considerazioni: se è delinquenza non è minorile, se è minorile non è delinquenza.

Da tale principio, tutte le conseguenze. E tutte le accettiamo con la nostra volontà di conoscenza e di rinnovamento. Cominciando con l'analisi più rigorosa del fatto. Anche perchè troppo a lungo si è discusso e si discute, anche sul terreno internazionale, sulla base di statistiche che toccano spesso l'onore della Nazione; e statistiche assai discutibili davvero.

Dico subito ch'io sono un credente della statistica; e so bene che ce ne sono ben altri di credenti e di sacerdoti, della statistica, in quest'Aula!... Credo, dunque, nella statistica, anche se un famoso competente straniero poté affermare che tre sono, in ordine crescente, le grandi menzogne della vita: la bugia, il falso giuramento, la statistica....

PRESIDENTE. Mi dispiace che non ci sia il camerata Zingali!

MARTIRE. Ma è una fortuna. Nei corridoi saremmo finiti male! (*Si ride*). Ma le

statistiche, specie se vengono adottate a fini propagandistici e internazionali, debbono essere esaminate e usate con molta cautela. Potrei dire che una statistica internazionale propriamente detta non può esistere, almeno oggi, se non per fenomeni di immediata rilevazione, la nascita, la morte; ma quando la rilevazione si inoltra nell'analisi e le voci stesse di essa variano da paese a paese, la statistica comparata internazionale non c'è più. Ecco un problema che potrebbe essere teoricamente almeno risolto a Ginevra; ma nemmeno questo Ginevra ha risolto.

Eppure, la statistica offre armi poderose alla polemica religiosa, politica, nazionale. Noi italiani siamo stati oggetto, troppo e troppo a lungo, nei tempi che furono, della *offensiva statistica* dei cosiddetti popoli « superiori », i quali pretendevano trarre conclusioni assolute dalla superiorità innegabile della loro tecnica e del loro *tenore di vita*. E ricordiamo com'era difficile fronteggiare tale offensiva, con i mezzi e con la mentalità di quei tempi. Ricordo il buon professor Colajanni che mise insieme un grosso libro lardellato di statistiche per confutare la sentenza tanto diffusa che l'anglosassone fosse per definizione un *popolo superiore*, un popolo *pieno di divinità*, come oggi ripetono, per i germani, gli invasati del nuovo furore teutonico; e per difendere latini e italiani dal marchio della inferiorità sociale e morale. Onta e menzogna che hanno perseguitato da circa tre secoli l'Italia, dai tempi di Lutero e di Machiavelli, perchè l'*animus* di tanta diffamazione era religioso, e si colpiva l'Italia, prima con le invettive e poi con le statistiche, per colpire il Cattolicesimo e Roma definita *corruttela dei popoli*.

Cauti, dunque, con le statistiche. Prima di tutto nelle nostre relazioni. Io non ho mai redatto una relazione nelle mie pur copiose legislature, e debbo credere che non sia una cosa facile.

PRESIDENTE. La terrò presente per un posto nella Giunta del bilancio!

MARTIRE. Ringrazio commosso; una volta tanto avremo fatto un passo avanti! (*Viva ilarità*).

Dicevo che, con tutto il rispetto e la cordiale amicizia che mi lega al camerata onorevole Carapelle, non sono d'accordo con lui sulla opportunità di esibire notizie statistiche — che naturalmente non ha redatto lui — le quali non siano di immediata comprensione.

Due esempi. A pagina 36, una statistica ci dice di minorenni entrati nelle carceri giu-

diziarie (lasciamo andare come e perchè) i quali sarebbero 6.23 e 5.29 e 5.59, ecc., ma non ci dice la percentuale: cento, mille, diecimila?

Una voce. È facoltativo.

MARTIRE. Peggio, forse, a pagina 9, nel testo della relazione, là dove si constata la decrescenza della delinquenza in generale, felice espressione della disciplina educatrice del Regime, in quest'aula menzionata dalla parola augusta del Sovrano; poi, per uno scherzo d'impaginazione, forse, si aggiunge: « aumentato è, invece, il numero dei presenti nelle case di rieducazione dei minori... ». È innocente, naturalmente, il contatto; ma quell'*invece* e quell'*aumentato* potrebbero far supporre, al lettore inesperto, che ci sia qualche cosa di aumentato nella delinquenza minorile. Ora pensiamo che tutte le cose che si dicono qui (anche quando ci mettiamo quel pizzico di onesta letizia che specialmente nelle ore tarde è una necessità morale) vengono considerate fuori di qui, particolarmente all'estero, assai « sul serio »; ed hanno ben diritto, modestia a parte, di prendere *sul serio* la nostra attività di legislatori!

Dirò di più, per quanto la mia negligenza sia grande e sia costretto a confessarvi che non ero presente, ieri l'altro, al discorso del camerata onorevole Castellino — e il danno fu tutto mio. L'onorevole Castellino, se bene ho appreso da camerati egregi, ha parlato con alta competenza di studioso ed avrebbe accennato ad una cifra di 28 delinquenti minori su ogni 100 delinquenti.

Voci: Per mille!

MARTIRE. No, no, il per mille si riferisce ad altra statistica. Qui si dovrebbe concludere che in Italia per ogni cento condannati...

Una voce: Per mille!

MARTIRE. Fosse vero! Non parlerei più. Ma non è così! Intendiamoci. Noi, il Fascismo, non abbiamo paura delle statistiche, anche se ci dicono cose spiacevoli. Ne abbiamo un esempio nel... *corsivista* del *Popolo d'Italia*, il quale appena apprende le statistiche della natalità — il fenomeno che è intimamente connesso con quello della delinquenza minorile perchè l'uno e l'altro documentano la crisi della famiglia — appena rileva un punto debole, denuncia, a nome, province e città d'Italia e richiama gli italiani alla coscienza delle responsabilità necessarie.

Dunque, se veramente la statistica della delinquenza minorile ci desse questo 28 per cento o qualche cosa di simile, lo diremmo

schiettamente: abbiamo la lealtà di guardare in faccia il male perchè abbiamo la volontà e la certezza di superarlo, e di superarlo col bene.

Ma non è così. Ho analizzato le statistiche elaborate dai due uffici dipendenti dal Ministero della giustizia, quella che si dice la *statistica criminale* e quella che si dice la *statistica penale*. Ho fissato i dati relativi ai condannati per delitto, e non anche quelli dei condannati per contravvenzione, perchè ai fini della indagine criminologica le contravvenzioni non interessano, per quelle ragioni intuitive che il camerata onorevole Chiurco potrebbe illustrare ampiamente... (*Interruzioni, si ride*), volevo dire che anche senza esemplificare, si sa bene che c'è una differenza grossa fra una contravvenzione e un delitto.

Ecco, insomma. Statistica criminale, cioè del *Casellario*: dal 1920 al 1929, si trova sì un 28 per cento, ma solo per il 1920. È un massimo che resta isolato. Tanto che dal 1921 al 1932 scendiamo a 24 e a 21 per cento; e dal 1924 al 1929 abbiamo una media del 23 per cento.

Ma c'è di più. Ho ragione di credere che le statistiche del *Casellario*, rilevate allo scopo di redigere i certificati penali, possano essere soggette a maggiori errori che non le *statistiche penali* propriamente dette. Non è in questione assolutamente la perizia e la lealtà dei funzionari; ma la *statistica penale* è elaborata sui dati forniti dal *fascicolo* del delinquente, e quindi reputo essere la più precisa. Ora, tale statistica dà, sempre dal 1924 al 1929, una media di 14.50 minori su ogni 100 condannati per delitto.

Ecco le cifre. E mi pare che il «problema», così definito, non offra affatto le proporzioni allarmanti che può assumere in altri paesi. Sia detto ad alta voce perchè è impegnato il nostro onore e, soprattutto, la nostra coscienza d'italiani, e di italiani che hanno nel cuore la bellezza di ventotto secoli di storia e di tradizione.

Quindi, non ci sono da fare confronti tra noi e i due estremi, anche politici, del globo terracqueo i quali presentano il fatto della delinquenza minorile nelle forme più preoccupanti e più tragiche, cioè il Nord America e la Russia sovietica. Gli estremi si toccano e nell'una e nell'altra terra è il mammonismo, la religione dell'oro, che si manifesta: tanto sotto l'egida della *Liberté* democratica dominante gli Stati Uniti, quanto all'ombra desolata della mummia del *Kremlino* (*Applausi*). Abbiamo motivo di rendere più vivo e più confortato il nostro combat-

timento quotidiano. Nel bilancio nostro statale (il Ministro delle finanze non c'è, ma lo saprà) c'è almeno una bella cosa e ci fa piacere: non dobbiamo deplorare quello che si deplora nel bilancio della Repubblica stellata — molte stelle, ahimè, sono spente su quel cielo! — nel quale le spese globali per la criminalità sono tre volte maggiori di quelle della pubblica istruzione.

Circoscritto, dunque, il fatto della delinquenza minorile in Italia nella percentuale del 14,50 per cento su quella in genere, osserviamo adesso l'andamento di esso nelle cifre assolute. Avvertiamo, subito, che il Codice fascista ha portato uno spostamento radicale con il radicale mutamento delle voci.

Il Codice fascista ha dato consacrazione solenne al principio che uomini di scienza e uomini di cuore — edotti appunto dalla scienza e dal cuore — avevano da mezzo secolo affermato: il fanciullo dai 9 ai 10 anni non è mai un delinquente; e se pure commette delitti veri e propri, egli non è imputabile; e il giudice o lo proscioglie o lo assolve.

Mirabile affermazione di spiritualità e di umanità, che impone a noi un rinnovato dovere di amore per queste anime bambine le quali, nella tristezza della loro sventura, domandano qualche cosa di più del proscioglimento e della assoluzione di un giudice.

Ancora. Il Codice fascista ha ridotto pure i termini della maggiore età e sanzionando un carattere della nostra civiltà — la cosiddetta precocità dei giovani — non considera più minori i giovani dai 18 ai 21 anni. Conclusioni: dai 18 ai 21 anni non più minori; dai 9 ai 14 non più delinquenti. Le statistiche penali pertanto (ecco le statistiche che dobbiamo saper leggere) dal 1932 in poi sono materialmente alleggerite — permettetemi la espressione — *grosso modo* di due terzi. Infatti, i delinquenti minori — cifre assolute — che erano, nel '29 e nel '30, 20 mila e 16 mila si riducono a 5 mila nel '32, a 4 mila nel '33, a 3071 nel 1934.

In questa riduzione c'è una causa meramente materiale che basta dichiarare; c'è però, anche, una diminuzione nelle cifre del triennio che fa pensare ad altre cause, oltre quella meramente formale. Noi intuivamo queste cause, ci piace individuarle nell'azione sempre più efficace, organica, perfezionata delle opere educative del Regime: nel triennio, da 5424, per essere precisi, a 3071. Sia augurio e promessa, da parte nostra, di procedere su questa via affinché il margine del delitto venga sempre più stretto e costretto entro quei limiti tremendi che natura pone.

Noi non li conosciamo, tali limiti, ma crediamo che ci siano, e combattiamo tuttavia per ridurli sempre più. Non abbiamo la facile pretesa di cancellare il delitto dalla storia e dalla vita: c'è un *peso originale*, come lo chiama Ippolito Taine, che induce l'uomo a scendere, a precipitare, a stare nel fondo; se una *virtù amica*, come canta il poeta nostro, non lo trae, liberandolo, in alto.

Non quindi l'illusione illuministica dell'uomo naturalmente buono, corrotto dalla società, ma la visione realistica del male che segna le sue ombre oscure anche sulla fronte delle nostre creature; le ombre della minaccia e del morbo, non quelle della fatalità.

Per osservare, dunque, per combattere efficacemente, la nostra rilevazione statistica deve essere, per quanto è possibile umanamente, perfetta.

Non è facile. Ma proviamo.

Io ho il piacere di portare qui una specie di *corpo del reato*, perchè piace pure mettere al corrente, e direi all'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale, quello che è il lavoro coscienzioso e silenzioso dei nostri migliori funzionari, italiani e fascisti. Da un anno e più, grazie al Ministro De Francisci e a cooperatori esperti e volenterosi, abbiamo adottato una ottima scheda statistica per minorenni denunciati e condannati per delitto.

Ho detto che non sono un credulo della statistica, come non lo sono della fede, perchè sono un credente. Non mi illudo. Se vogliamo proprio rispondere, a tono, a queste 150 o 160 voci, camerati egregi, è un po' difficile; e cominciando da me, resterei in pratica un poco perplesso. Ecco... fortuna che non ci vedo, perchè i caratteri sono minuti...

PRESIDENTE. Le posso dare gli occhiali!

MARTIRE. Grazie. È una tentazione che allontano da me per il bene comune! (*Si ride*).

È evidente che dobbiamo preoccuparci anche di coloro che debbono riempire queste schede e che sono, in genere, alla periferia, gli italiani più umili e più benemeriti, cominciando dal brigadiere dei Reali carabinieri.

Ora, non si offende nessuno se si pensa che le difficoltà che incontriamo un poco anche noi, le possano incontrare anche loro. Ma questo non può escludere il diritto e il dovere di eseguire la migliore possibile rilevazione statistica. È una necessità anche internazionale, perchè anche i Congressi internazionali — sebbene la moda stia declinando — ci sono e servono a qualche cosa. A Roma, per esempio, servono a far ammirare lo splendore dell'Urbe, cattolica e fascista. Ora, la nostra scheda è, oggi, insieme con

quella belga e meglio ancora, teoricamente perfetta.

Io mi permetto di pregare il nostro nuovo, o rinnovato Guardasigilli (*Ilarità*)... Rinnovato? Promosso? Con la questione del cambio della guardia mi è un po' difficile trovare l'aggettivo. (*Si ride*). Ma preferisco salutare in lui l'amico e il maestro — fra parentesi, qualche piccolo scherzo di stato civile tra me e lui c'è! — che oggi porta la sua coscienza di studioso e di educatore nell'ufficio altissimo. Del resto, scusate, io non so fare elogi a persone vive e presenti! Raccomandiamo al Guardasigilli che esorti dipendenti e cittadini a fare sì che la scheda venga riempita a dovere. Potremo così seguire sempre meglio l'andamento del fatto. Non diventeremo per questo i superstiziosi, i bigotti della scienza. Sarebbe doloroso, dopo aver tanto combattuto il bigottismo a fondo teologico, cadere in quello a fondo scientifico. Studiare l'albero genealogico di una famiglia, è necessario, è utile, ma non è sufficiente: sta bene mettere il medico, il maestro, il giudice in condizione di conoscere i *precedenti* del soggetto e degli ascendenti; ma quanto a concludere, andiamo cauti. Non abbiamo nessuna voglia di accettare certe formule dell'ideologia scientificistica che stanno avvelenando il mondo. Fortunatamente l'Italia è ben munita contro le suggestioni di questa idolatria che al medico assegna, come nei primordi della storia, la parte del mago e dello stregone! Il medico fa tutto il suo dovere — e qual dovere mirabile! — quando guarisce i malati. Ma poi! Col giuoco di queste schede si arriva all'arianesimo puro, alla sterilizzazione, al controllo delle nascite, al suicidio. A proposito: i nuovi Istituti giuridici del popolo tedesco, quello che s'è allontanato dal genio di Roma, da Giustiniano romano e cristiano: sterilizzazione, eutanasia, assassinio del malato, aborto scientifico, suicidio legale, non ci parlano che di morte. È una strage. E non possiamo nemmeno soggiungere che sia sempre una strage degli innocenti! (*Si ride*).

Con tali premesse, la statistica sempre più perfezionata sarà lo strumento prezioso del nostro *tribunale dei minorenni*. Questo tribunale realizza la concordia, tanto auspicata e necessaria — il maestro, il medico, il sacerdote, sotto l'egida del giudice — per la salvezza dei piccoli, dei deboli, dei malati, di coloro che non posseggono la pienezza della responsabilità e della libertà. E questi piccoli tenuti rigorosamente lontani dai delinquenti adulti e dal loro carcere. Antica aspirazione; oggi realizzata.

E io direi di più: questo allontanamento del bambino dal carcere deve essere assoluto. Voglio dirvi una cosa che può sembrare crudele, ma è crudele di quella crudeltà che Ambrogio romano definisce intimamente misericordiosa: una mamma non deve né partorire né allattare in carcere. Non mi piace pensare che ci siano creature, in questa Italia nostra, le quali un giorno possano dire: sono nato in carcere. La donna, sia pure macchiata del più efferato delitto, quando dà alla luce una creatura, sia tolta alla carcere! Con tutte le misure di sicurezza pubblica, che vorrete, la donna passerà i giorni augusti della maternità in una clinica, in un ospedale. Ed ecco la crudeltà misericordiosa: non piace al mio cuore che la mamma delinquente, tornando un giorno in carcere, porti con sé il bambino per allattarlo. L'allattamento, cosa sacra. Ma tutte le leggi hanno l'eccezione! Un giorno dovremo separare il bambino dalla madre; ebbene, sia subito. Il bambino non può essere allattato nella carcere. Penso a tante anime buone che hanno cercato di creare i *nidi* nella carcere. Ma un nido non può essere una carcere; una carcere non può essere un nido. Eppoi, chi ci dice che nel piccolo non sorgano, un giorno, i ricordi oscuri della carcere? Ci sono anche i ricordi della culla. No. Il bimbo sia dato ad una nutrice, sia allevato ed educato lontano dalla madre per poterle, un giorno, andare incontro, nella vita nuova.

E ancora, se facessi — non la farò — una analisi della legge sui tribunali per minorenni, non mi sentirei di approvare la disposizione con la quale il minore imputato è portato innanzi ai tribunali ordinari se egli commise il delitto in complicità con adulti.

Una voce. Si può.

MARTIRE. Si può. Vorrei fosse la regola. Vorrei dire: *ubi minor maior cessat*. E quindi, questo principio mi induce a non ritenere definitiva l'attuale organizzazione del tribunale minorile. Me ne autorizza la stessa relazione del Ministro De Francisci, la quale comincia asserendo che « caratteristica della legislazione fascista si è il non fermarsi sulle posizioni conquistate, anche favorevolissime, ma prendere da esse lo sbalzo verso continui miglioramenti ». Quale può essere il secondo passo, o sbalzo, che si può effettuare in questa materia? Credo sia questo: dopo aver separato i ragazzi dai delinquenti adulti, è necessario separare, fra i minorenni stessi, quelli che hanno commesso delitto — se volete, per ragioni formali, reato — da quelli che non l'hanno commesso.

Io non posso accettare le premesse dottrinali e i termini coi quali è stata presentata la legge recente. La mescolanza di giovani che si definiscono traviati, discoli, corrigendi e giovani che hanno commesso un reato, è ingiustificata e dal punto di vista scientifico e da quello morale. Chi è il traviato, il discolo? Ce lo dice la statistica. Quasi sempre è la creatura che non ha avuto il dono di una famiglia bene organizzata, di un nido, di un focolare; quasi sempre sono figlioli denunciati, orribile a dirsi, dai genitori medesimi, i quali — anche nella speranza di ...alleggerimenti economici — si recano dal Commissario di pubblica sicurezza (e da chi altri potrebbero recarsi?) a descrivere a forti tinte la « cattiveria » dei loro ragazzi: sono ragazzi impossibili, con i quali non si può combattere, pei quali ci vuole la frusta e il pane e acqua!... E si fa una domanda al Ministero della giustizia.

Ricordo, nel 1927, le domande giacenti erano circa 3000. Una media annua, mi pare. Domande di famiglie. Dobbiamo pure comprendere e, spesso, perdonare. Queste famiglie, se pure colpevoli, hanno le loro attenuanti, le loro angosce, le loro miserie. Siamo generosi. Ma il fanciullo, il ragazzo, che c'entra? Come accomunarlo, solo per questo, ai piccoli delinquenti?

Eppoi, tanto per accennare ad un aspetto sociale della questione: se questi dati, se queste schede si potessero redigere anche per tanti e tanti figlioli di famiglie definite « elevate », se si facessero indagini anche su certi alberi genealogici, pure onusti di pingui simboli araldici, quanti e quanti ragazzi e giovinotti ci risulterebbero, se non proprio delinquenti, discoli, traviati, corrigendi! (*Applausi*).

Sono stato alla scuola di Ferri e di Lombroso ed ho seguito gli sviluppi della nostra criminologia positiva. Qual'è in realtà la sua grande, la sua autentica « scoperta »? Quella di aver avvicinato utilmente e genialmente il giudice al delinquente, di aver indotto il giudice a studiare, col medico, i rapporti che intercorrono fra la malattia, la degenerazione e il delitto. Ma non si è accertato fra l'uno e l'altro un rapporto necessario, assoluto, sufficiente. Ci sono delinquenti che sono degenerati, e degenerati che sono delinquenti; ma ci sono pure delinquenti che non sono degenerati, e degenerati che non sono delinquenti. E non c'è, quindi, materia di facili profezie. Non possiamo accettare, pertanto, come si dice talvolta in questi documenti legislativi, che i giovinetti traviati, discoli,

finanche abbandonati, siano definiti *predispolti al delitto, alle porte del delitto*. Il delitto è segnato dalla follia, dal male, dal sangue. Tutti siamo, spiritualmente, alle porte del delitto; tutti e nessuno. Ma se uno di questi ragazzi che dite predestinati alla carcere incontra Garibaldi, diventa un eroe; se incontra Don Bosco diventa un santo! Questa è la realtà profonda. (*Applausi*).

E le conseguenze? Al benevolo uditore.

Prima. Il tribunale dei minorenni, mirabile conquista del Regime, sarà perfezionato con la separazione dei ragazzi che hanno commesso reato da quelli che non l'hanno commesso. L'articolo 8 della legge sanziona, credo, la mescolanza deplorata, quando affida ai *Centri di rieducazione* i minori *abbandonati, i fermati dalla pubblica sicurezza in attesa di provvedimento giudiziario o di internamento in un riformatorio di corrigendi*.

Altrettanto dicasi dell'*ambiente* il quale, all'articolo 1º realizza tale mescolanza: l'*edificio unico*, ove c'è tutto, il tribunale, il riformatorio giudiziario, il gabinetto del medico, la cappella, l'*Opera infanzia*, l'*Opera Balilla*, e all'ultimo piano (un po' come la biblioteca in cui qualche volta qualcuno ci sale!). (*Interruzioni*).

Non la nostra biblioteca, si capisce!... (*ilarità*). All'ultimo piano, dicevo, c'è finalmente il carcere!

Ora questo edificio unico può bene essere ottimo per i ragazzi che hanno commesso reato. Ma non per il povero discolletto, per il povero traviatello che ha rubato, magari, una pera nella cucina paterna, e che è condotto al *tribunale dei minorenni* da chi? è naturale, da un bravo agente — e si può dire che i nostri benemeriti agenti si riconoscono più quando sono in borghese che quando sono in divisa... (*Viva ilarità*).

PRESIDENTE. Per fortuna, non è presente il Sottosegretario di Stato per l'interno!

MARTIRE. Sarebbe d'accordo con me.... Dicevo, accompagnato verso quell'*edificio unico* in cui troviamo tante cose. Ma che c'entra l'*Opera Maternità* e l'*Opera Balilla* con i giudizi criminali, i riformatori giudiziari, le carceri?

Non dico affatto, con questo, che l'una e l'altra *Opera* non debbano avere i loro organi di consulenza medica e didattica, tutt'altro; dico che questo edificio unico, tipo *Rinascenza* (*ilarità*), per tutti, non può essere accettato. Dal solo punto di vista psicologico, almeno, è un errore lasciare nella fantasia del fanciullo il ricordo d'essere stato, una volta, nella casa di chi ha rubato, di chi

ha ferito; nella casa del delitto, quale appare, volere o no, la casa della giustizia. Il popolo romano non chiama forse il Palazzo di Giustizia, il *palazzaccio*? Non perchè non ne ammiri la severa grandezza; ma perchè con quell'*accio* vuole esprimere il sacro orrore del delitto e del castigo. Così giudica e sente la folla. E non ha tutti i torti.

Gli edifici, insomma, potrebbero essere due.

Altre conseguenze? Non posso e non debbo analizzare i compiti attuali del tribunale minorile. Ma è evidente che se togliamo alla competenza di esso i ragazzi che non hanno compiuto reato, il capitolo riguardante la *competenza amministrativa* se ne va. Eppoi, quanto alla *competenza civile* — e, anche, alla relativa vastità delle circoscrizioni — nulla dirò, Camerati egregi. Non sono un pratico... e il camerata Steiner mi guarda! Abituato com'è, lui, ad andare in fondo e a tornare bel bello a galla....

Una voce. Ma perchè?

MARTIRE.perchè è un palombaro dal cuore saldo e dall'occhio sicuro; nella discussione sui tribunali minorili se ne uscì in una frase che gli perdoniamo volentieri, pensando che capiterà spesso, a lui, di stringere la mano ai mostri marini. Disse, dunque il Camerata, che in fatto di competenza civile — limitata alla tutela e alla patria potestà — le disposizioni di legge presentavano qualche «mostruosità». La parola è grossa. Ma assai simpaticamente il Ministro De Francisci accettò l'osservazione del camerata Steiner.

Se, però, si assegna al tribunale minorile la competenza esclusiva dei reati, le competenze civili potrebbero tornare ai giudici ordinari. Capisco che la conclusione è un po' radicale; ma io non sono stato mai radicale....

PRESIDENTE. Questo lo possono garantire tutti! (*Si ride*).

MARTIRE. E del resto l'attività che riconosciamo specifica al tribunale minorile è vasta, è delicata, è di altissima importanza sociale. Esso giudica i minori che commisero reato dai 14 ai 18 anni, li assegna alle sezioni speciali del carcere, o ai *riformatori giudiziari*, o alla *libertà vigilata* dalle famiglie o dalle *Opere*. Esso esamina i minori di 9-14 anni che commisero reato e li assegna, quando crede e quando può, a quell'altro tipo di riformatorio, non giudiziario, che oggi si chiama, come il *Centro, Casa di rieducazione*. Non faccio questioni di parole. Ma farei a meno delle parole.... difficili. Come parlare di *rieducazione* a un ragazzo di nove e di do-

dici anni che non è stato educato mai? L'idolatria di certe parole, o sonore o fuori posto, ripugna alquanto alla mia mentalità romano-fascista....

PRESIDENTE.o fascisto-romana.

MARTIRE.e qualche volta, addirittura romanesca! Non vorrei nemmeno, parlando di ragazzi da educare, che si dicesse, come si dice, di «recuperarli» alla vita sociale. Me ne intendo ben poco. Ma i recuperi, mi immagino, sogliono farsi di cose materiali, del solito piroscampo americano affondato, come del solito *materiale di guerra*; ma qui non c'è nè naufragio nè guerra. Qui ci sono anime alle quali manca la luce e l'aria. Diamo loro l'azzurro e il sole, ma non parliamo nè di *rieducazione* nè di *recupero*; ed eliminiamo ogni supposto ed ogni contatto di genere penitenziario e carcerario a cose e a persone che non debbono avere niente di comune con la pena e con la carcere.

Ne consegue — non so se la dico grossa, ma l'uomo della strada, qual'io sono, qualche volta la dice....

PRESIDENTE. La dica! La dica!

MARTIRE. Se questi Istituti, se questi riformatori si distinguono da quelli giudiziari per avere carattere prettamente educativo ed assistenziale, che cosa c'entra il Ministero della giustizia? Se mai, potrebbero essere gestiti dal Ministero degli interni o da quello della educazione. Il Dicastero della giustizia ha tante e altissime e delicatissime mansioni; potrà perfezionarle ed accrescerle anche, per iniziativa di Arrigo Solmi; non è necessario nè opportuno che si occupi di collegi e di scuole; perchè tali Istituti, benchè specializzati, non possono non essere che scuole e collegi.

Mi pare, anzi, che a questa più decisa premessa assistenziale ed educativa di tutti gli Enti di assistenza e di educazione tenda il Regime, lo Stato che chiamiamo «educatore» — e non lo chiamo «etico» per la diffidenza che mi ispira il lessico filosofico tedesco; mentre *educazione* è una bella parola latina e italiana.

Sarà da osservare in avvenire l'attività del tribunale minorile in relazione a questa squisita opera educatrice. Nel 1934 sono stati 5700 i minori di 9-14 anni passati innanzi al tribunale e la quasi totalità di essi debbono essere stati affidati alle loro famiglie medesime, perchè l'aumento di popolazione — che abbiamo segnalato incominciando — nelle case di rieducazione non supererebbe i 282 soggetti. Affidare alle famiglie, è un

bell'atto di fede e, se volete, di speranza. Ma suppongo che si dovrà rendere più agevole il collocamento di questi ragazzi nelle case di educazione. E forse, anche per impellenti esigenze finanziarie, sarà necessario coordinare tutte le forze operanti nel paese sul terreno educativo.

E per concludere su questo punto, dirò che trovo, almeno teoricamente, giustificato il *certificato di riabilitazione* che il tribunale può rilasciare a coloro i quali commissero delitto; ma non comprendo il *certificato di emenda* che il giovane potrebbe ricevere all'uscita dal collegio. Emenda, di che, da chi? Questa specie di *pagelle* mi fanno pensare a quelle, di tipo medico antropologico, che dovevano essere istituite, se non lo sono già state, in Germania, e che dovevano essere messe nelle mani dei minori: *padre luetico? Sì, madre alcoolizzata? Sì*. Lettura davvero istruttiva e confortante per un povero figliolo! (*Commenti*). A che servirebbe, poi, praticamente, questo certificato di emenda se non a far sapere di essere stato... un ragazzo impertinente e pericoloso? Se un certificato simile fosse obbligatorio per tutti, e da tenere a vista, ci starei; ma quanti certificati si dovrebbero rilasciare a tanti e tanti rampolli di famiglie grosse e grasse e illustrissime, che vivono la malavita dorata e che sono spesso, anche se a piede libero, autentici criminali?

La più rigorosa definizione delle competenze del *tribunale dei minorenni*, quale ho accennato rapidamente, non menoma affatto, tengo a ripetere, il valore dell'istituto. Tutt'altro; potrà consentire, anzi, un maggiore approfondimento dei gravi problemi connessi. Il commendatore Novelli, il funzionario egregio il quale tanto ha contribuito alla istituzione di tali tribunali, ha così formulato, al Congresso delle Scienze, di Napoli, tali problemi: 1°) se per i minori di anni 18 debba adottarsi il principio che la pena possa applicarsi o eseguirsi solo quando siasi dimostrato idoneo o insufficiente un sistema di rieducazione; 2°) se anche per i maggiori di 18-25 anni debba nella legislazione penale stabilirsi la prevalenza del sistema rieducativo su quello preventivo; 3°) se al tribunale minorenni debba conferirsi anche la competenza di alcuni delitti commessi in danno di minori.

Non entro nel merito di tali proposte. Le segnalo allo studio vostro per dimostrare quali eventuali sviluppi può assumere il tribunale minorile.

E finalmente, quando siano separati i minori che commisero reato — e che debbono andare al tribunale minorenni — da quelli che non commisero reato, si domanda: come verrà provveduto alla sorte di questi? La risposta deriva evidente dalle premesse: tutte le provvidenze amministrative potranno essere ordinate da persone, da enti autorizzati dallo Stato; dal pretore, dall'*Opera maternità*, dall'*Opera Balilla*, dal medico provinciale, dallo stesso presidente del tribunale minore, come singolo. Se questi sono provvedimenti di assistenza e di educazione, se li riteniamo analoghi a quelli che si assumono per il ricovero, per l'internamento, anche coattivo, dei malati; la via da seguire è semplicissima. Non insisto.

Preferisco rilevare, concludendo, il significato profondo di questo fatto caratteristico, dello Stato fascista che dà una prevalenza sì accentuata ai problemi, alle forze, alle finalità della educazione; anche in confronto della repressione del delitto.

Intendiamoci. Non nel senso che lo Stato trascuri questa repressione; mai lo Stato italiano fu meglio organizzato nella lotta contro il delitto; ma nel senso che lo Stato, oggi, non crede di aver esaurito la parte maggiore e più alta del suo compito politico combattendo il delitto e... l'analfabetismo. Sappiamo e sentiamo — alfabeto a parte — che la misura del delitto non può dare mai l'indice positivo della vita, del valore, della grandezza di una Nazione.

Diminuire il numero dei delinquenti, dei capaci a delinquere è compito altissimo, ma non basta. Miriamo a qualche cosa di più; ad aumentare il numero dei capaci al bene. Vagheggiamo un italiano esemplare che non si appaghi della desolatissima mediocrità di chi ripete: *non ho fatto del male a nessuno*; vagheggiamo l'italiano esemplare che possa dire: *ho fatto, e cerco di fare il bene*.

Ecco, se non erro, la ispirazione essenziale dello Stato fascista, il polarizzarsi che esso fa verso l'opera educativa; ed ecco, anche, un aspetto del suo essere totalitario. Perché esso, in tale opera, non esclude la cooperazione di tutte le energie vive della Nazione, di tutte le *potenze educatrici* della vita e della storia. Il simbolo dello Stato fascista è l'aquila, non è l'elefante; non svalorizza, non nega, non uccide, come lo Stato bolscevico; non finge di ignorare, come lo Stato demoliberale.

Lo Stato Fascista trova, nell'opera educativa, la famiglia e la Chiesa, le *potenze dell'educazione*, e non le disconosce, non si

atteggia a rivale: le potenza, anzi, per coordinarle ai suoi fini.

Stato forte, famiglia forte, Chiesa forte: che cosa è questo? È una suprema volontà di coordinazione e di forza. L'abbiamo visto, modestamente, nella azione a vantaggio dei piccoli: Stato, famiglia, Chiesa si piegano concordi sulle loro anime per la loro salvezza. Ed è anche totalitario in un altro senso, lo Stato: che quando non c'è famiglia, per gli sventurati che non hanno famiglia, e quando non c'è Chiesa, per gli sventuratissimi che Chiesa non hanno, lo Stato si sforzerà di essere, per loro, famiglia e Chiesa.

Questo carattere di totalitarità dello Stato induce lo Stato a fissare, oltre i limiti della delinquenza, la vita profonda del costume. Allo Stato, insomma, non basta l'onesto cittadino che non ha commesso reato. Quando combatte il celibato vizioso, non lo combatte perché sia un reato; quando combatte la denatalità volontaria, che non è un reato, che cosa fa lo Stato? Mira al cuore. Sa di dover procedere, sa di una via che, ad un certo momento, gli sfugge; ma procede e dà l'allarme. Noi anziani ricordiamo, qui, il memorando *discorso dell'Ascensione*, quando il Capo dette la prima solenne *frustata demografica*. Sentiamo il valore del gesto e dell'opera, pur riconoscendone la relatività: ch'è il Capo stesso ammonisce come, sulla soglia dell'anima, la frusta non basta più, e solo il *sensu divino della vita* può illuminare di fecondità — e fisica e spirituale — il mistero della vita che domanda la Vita.

Miriamo dunque a che l'azione dello Stato incida direttamente sul costume. Non ci basta che le *tavole della criminalità* segnino diminuzioni sempre maggiori; pensiamo alle *tavole della vita* che gli uomini non possono scrivere, che solo Iddio numera e scolpisce nel Libro della Vita.

Questo è l'animo nostro; questo è l'ideale. E se troppe volte dobbiamo confessarci indegni di tanto ideale, non importa: se a questa confessione — che è la condizione prima della nostra coerenza — segue l'opera riformatrice. Se dopo aver detto che il Fascismo ha creato il clima, l'atmosfera più avversa al delitto; potremo anche dire che ha creato il clima della virtù attiva e dell'operosa bontà.

Non ci arride l'ideale di un popolo di mediocri, incapaci del male, perché incapaci anche del bene; e non ci spaventa, poi, se pure ai margini di un popolo generoso e fecondo la delinquenza marchi i segni tremendi ammonitori del peccato e del male. È del Manzoni, se ben ricordo, la sentenza che santi e

birbanti hanno l'argento vivo addosso: ci piace di essere un popolo pieno di questo *argento vivo*, almeno! E consideriamo, allora, con beneficio d'inventario le sonore statistiche di quei tali popoli che da trecento anni ci stanno con la loro *civiltà superiore* sullo stomaco! Superiori, essi dicono, perchè consumano più saponette di un contadino calabrese, perchè fanno più bagni di un villico umbro, perchè mangiano cinque volte al giorno... mentre ci sono milioni di cittadini italiani, che mangiano due volte e stanno benissimo! Questi popoli — in Europa, intendiamoci — ci esibiscono le loro tabelle e ci dicono che la loro delinquenza diminuisce. Ma tutto diminuisce: se si spopolano le loro carceri, si spopolano anche le loro culle e i loro focolari.

Perchè è in questa crisi della famiglia — egoismo, edonismo, mammonismo — che è il passivo tragico della civiltà di oggi, in tutto il mondo bianco; anche in Italia, per solidarietà inevitabili. Guardiamo tranquillamente in faccia a tutte le insidie, fisiche e spirituali, che natura e storia accumulano contro la vita. Tubercolosi, sifilide, alcoolismo; diletantismo, immoralismo, sessualismo; salotti e bische, spiagge balneari e cinema....

Siamo qui per respingere tutte le insidie, quasi sempre straniere.

Ricordo, due anni fa, di avere illustrato l'invasione straniera a mezzo del cinema. È un fatto, inevitabile: il 98 per cento della produzione è straniera nella marca e nello spirito. Per trovare una moglie onesta, dico una, al cinema, sullo schermo, abbiamo dovuto applaudire, finalmente, un film italiano *Teresa Confalonieri*, che non solo ci parla al nostro cuore d'italiani, ma ci mostra anche una moglie... come quelle che grazie a Dio, lo spero, (*si ride*) abbiamo noi! E poichè siamo al cinema voglio dire un'altra cosa, premettendo che non sono antisemita perchè sono cristiano, e non sono di quei cristiani che si ricordano di essere tali solo quando c'è da guardare... a qualche *posto di comando* occupato dagli ebrei. Non sono antisemita, ma, francamente, vedere che una bella lezione di moralità familiare ce l'ha saputa dare solo un film ebraico, *Casa Rothschild*, è una cosa che non mi è andata giù! (*Si ride*).

Sempre su questo argomento, abbiamo l'azione attiva, illuminata dei nostri revisori: azione ardua e anche, se volete, non simpatica! chè tutte le censure, cominciando da quella pontificia, hanno fatto spesso sorridere. Ma è assolutamente necessaria. E mi piace, qui, rinnovare il voto espresso dal Senato,

oggi che a questo delicatissimo dicastero della revisione e della cinematografia, presiede un giovane, che con orgoglio salutiamo Camera nostra, Galeazzo Ciano: che nelle Commissioni di revisione, recentemente ricostituite, tornino ad essere chiamati il magistrato e la madre di famiglia. Il cinema è la scuola della folla, è la scuola più frequentata, più frequentata, anche, di quelle che oggi sapientemente regge il Quadrumviro Cesare Maria de' Vecchi; è la scuola frequentata da famiglie intere. Accanto all'educatore (suppongo che ci sia) sia il magistrato, che rappresenta l'autorità della legge; sia la madre, scelta, badate, da quell'*Opera Maternità* che, per legge, ha diritto di interessarsi della revisione cinematografica; sia la madre, perchè sono le madri e le spose, che coi fanciulli e coi giovani, più affollano i nostri cinema. E quante volte, ancora, costrette ad arrossire! Fortuna, che ancora il cinema si fa al buio, e il ragazzo non vede se il rossore spunta sulle gote, non dirò della mamma — che non è facile vedere — ma dell'onesto genitore! Dinanzi, dico, a certi spettacoli e a certe produzioni di varietà che non possono avere altro fine se non la suggestione continuata al meretricio e la dissoluzione o la degenerazione dell'istinto sessuale; vedi, poi, alla resa dei conti, denatalità volontaria!

Revisione. Mi aspetto dell'azione negativa.

Ma sappiamo e dobbiamo concentrare tutte le energie nell'azione positiva. Il piano di azione è integrale. Non accenno nemmeno all'educazione intellettuale, complessissimo argomento, e mi limito a constatare, senza cercare il come e il perchè, che essa è oggi in declino. Prevalgono oggi gli impulsi e le finalità dell'educazione della volontà e del sentimento. Quando parliamo di educazione fisica, di educazione militare, di educazione religiosa, segnaliamo dei capisaldi che investono il processo ideale di tutta la civiltà moderna e che il Fascismo ha preso, arditamente, a disciplinare, sotto la sovranità dello Stato. Qui si combatte il male col bene.

L'educazione fisica — a prescindere dalle intemperanze professionistiche e spettacolistiche: generi commerciali che non m'interessano — è, a scuola e fuori, il mezzo efficacissimo che, mentre rafforza le generazioni fisicamente più provate, allontana i giovani dai luoghi del vizio e del male. L'educazione militare. Non ho competenza per giudicarla in funzione alla specifica educazione del soldato; ma so che essa contribuisce egregiamente, nella pace e per la pace feconda, alla educazione del cittadino.

E finalmente, per ripetere le parole di una legge fondamentale dello Stato italiano e fascista «l'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana» e cattolica. Curare e rafforzare e coordinare nella scuola e in tutte le opere nazionali l'educazione religiosa a tutta l'educazione: tanto più che l'educazione religiosa — dalla quale si può essere esentati — segna efficacemente il luminoso punto d'incidenza fra l'autorità dello Stato e la libertà, la sana, l'onesta libertà della famiglia.

Camerati egregi, ho finito. Abbiamo onorato, giorni or sono, la memoria luminosa di Pierino del Piano, caduto sulla soglia della sua scuola, aggredito da una banda di comunisti armati, che a prezzo della vita gli intimavano di bestemmiare la Patria. E gridò *viva l'Italia* e cadde. Fu detto: il primo studente fascista avanti lettera; ed è vero: non c'erano, ancora, quando egli cadde, le schiere folte dei nostri *Balilla*; ma Pierino del Piano, il piccolo esploratore cattolico, segnava il passo e la mèta. Ecco un'immagine che sta nel cuore, ardente, per i nostri figli, per la nostra gioventù: «per un'Italia più grande e più pura!». Oggi, sempre. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola all'onorevole relatore e al Governo.

Il seguito di questa discussione è rinviato a mercoledì.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1583, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 30 agosto 1934-XII, n. 1470 e 20 settembre 1934-XII, nn. 1572 e 1573, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo; (294)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 22, che modifica, il Regio decreto-legge 11 gennaio 1934-XIII, n. 140, per quanto concerne i

quantitativi annuali del vino genuino e dell'uva secca di origine delle isole italiane dell'Egeo ammessi all'importazione nel Regno in esenzione dal dazio doganale; (469)

Approvazione dell'Accordo fra l'Italia ed altri Stati concernenti l'adozione di disposizioni particolari per il trasporto delle merci spedite per ferrovia con lettera di vettura all'ordine, Accordo firmato a Roma il 31 marzo 1934-XII; (473)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1935-XIII, n. 46, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Ankara, a mezzo di scambio di note, il 19 gennaio 1935, Accordo col quale viene, in via provvisoria, prorogata di nove mesi, a decorrere dal 20 gennaio 1935-XIII, la validità degli accordi commerciali italo-turchi del 4 aprile 1934-XII; (475)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 2216, che autorizza il Ministero dell'aeronautica a corrispondere un contributo di lire 2,700,000 a favore del comune di Orvieto per la costruzione degli edifici necessari alla sistemazione in quella città del centro di reclutamento della III Zona aerea territoriale; (489)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2051, concernente gli organici del personale militare della Regia aeronautica, per il periodo 1^o gennaio 1935-30 giugno 1935; (490)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2126, riguardante la concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo; (492)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 24, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di alcuni Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35; e convalidazione dei Regi decreti 31 dicembre 1934-XIII, n. 2104 e 17 gennaio 1935-XIII, nn. 16 e 21 relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo; (499)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 75, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 2 marzo 1933-XI, n. 201, recante provvedimenti a favore del Comune di Campione; (500)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2025, che consente l'importazione in esenzione da diritti di confine ed a tassa di scambio ridotta

dell'acido cianidrico liquido destinato ad essere impiegato nella lotta anticoccidica; (509)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 10, concernente il trattamento doganale dei gelatinizzanti destinati alla fabbricazione di esplosivi. (511)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1583, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed a bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 30 agosto 1934-XII, n. 1470, e 20 settembre 1934-XII, nn. 1572 e 1573, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo: (294)

| | |
|----------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 320 |
| Maggioranza | 161 |
| Voti favorevoli | 320 |
| Voti contrari | — |

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 22, che modifica il Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, Anno XIII, n. 140, per quanto concerne i quantitativi annuali del vino genuino e del l'uva secca di origine delle isole italiane dell'Egeo ammessi all'importazione nel Regno in esenzione dal dazio doganale: (469)

| | |
|----------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 320 |
| Maggioranza | 161 |
| Voti favorevoli | 319 |
| Voti contrari | 1 |

(La Camera approva).

Approvazione dell'Accordo fra l'Italia ed altri Stati concernente l'adozione di disposizioni particolari per il trasporto delle merci spedite per ferrovia con lettera di vettura

all'ordine, Accordo firmato a Roma il 31 marzo 1934-XII: (473)

| | |
|----------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 320 |
| Maggioranza | 161 |
| Voti favorevoli | 320 |
| Voti contrari | — |

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1935-XIII, n. 46, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Ankara, a mezzo di scambio di Note, il 19 gennaio 1935, l'Accordo col quale viene, in via provvisoria, prorogata di nove mesi, a decorrere dal 20 gennaio 1935-XIII, la validità degli Accordi commerciali italo-turchi del 4 aprile 1934-XII: (475)

| | |
|----------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 320 |
| Maggioranza | 161 |
| Voti favorevoli | 320 |
| Voti contrari | — |

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 2216, che autorizza il Ministero dell'aeronautica a corrispondere un contributo di lire 2,700,000 a favore del comune di Orvieto per la costruzione degli edifici necessari alla sistemazione in quella città del centro di reclutamento della III Zona aerea territoriale: (489)

| | |
|----------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 320 |
| Maggioranza | 161 |
| Voti favorevoli | 320 |
| Voti contrari | — |

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2051, concernente gli organici del personale militare della Regia aeronautica, per il periodo 1º gennaio 1935-30 giugno 1935: (490)

| | |
|----------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 320 |
| Maggioranza | 161 |
| Voti favorevoli | 320 |
| Voti contrari | — |

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2126, riguardante la concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo: (492)

| | |
|----------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 320 |
| Maggioranza | 161 |
| Voti favorevoli | 320 |
| Voti contrari | — |

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 24, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di alcuni Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35; e convalidazione dei Regi decreti 31 dicembre 1934-XIII, n. 2104, e 17 gennaio 1935-XIII, nn. 16 e 21 relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo: (499)

| | |
|-----------------------------|-----|
| Presenti e votanti. | 320 |
| Maggioranza | 161 |
| Voti favorevoli | 319 |
| Voti contrari | 1 |

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 75, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 2 marzo 1933-XI, n. 201, recante provvedimenti a favore del comune di Campione: (500)

| | |
|-----------------------------|-----|
| Presenti e votanti. | 320 |
| Maggioranza | 161 |
| Voti favorevoli | 320 |
| Voti contrari | — |

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2025, che consente la importazione in esenzione da diritti di confine ed a tassa di scambio ridotta dell'acido cianidrico liquido destinato ad essere impiegato nella lotta anticoccidica: (509)

| | |
|-----------------------------|-----|
| Presenti e votanti. | 320 |
| Maggioranza | 161 |
| Voti favorevoli | 320 |
| Voti contrari | — |

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 10, concernente il trattamento doganale dei gelatinizzanti destinati alla fabbricazione di esplosivi: (511)

| | |
|-----------------------------|-----|
| Presenti e votanti. | 320 |
| Maggioranza | 161 |
| Voti favorevoli | 320 |
| Voti contrari | — |

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Aghemo — Alberici — Albertini — Alfieri — Allegreni — Amato — Amicucci — Andreoli — Andriani — Angelini — Antonelli — Aprilis — Arcangeli —

Arcidiacono — Ardissoni — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di San Marzano.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baragiola — Baraldi — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Bardanzellu — Barni — Basile — Beelli — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Biffis — Biggini — Bilucaglia — Bisi — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Bonomi — Borghese — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buffarini Guidi — Buronzo — Buttafocchi.

Caccese — Caffarelli — Calvetti — Calza-Bini — Canelli — Capialbi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caprino — Carapelle — Carlini — Carretto — Casalini — Casilli — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Ciardi — Ciarlantini — Cilento — Cingolani — Clavenzani — Cobolli Gigli — Cocca — Coceani — Corni — Coselschi — Costamagna — Cristini — Cro — Crollalanza Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Felice — De Collibus — De Francis — De Bufalo — De Croix — De Marsanich — De Marsico — De Regibus — Diaz — Di Giacomo — Di Marzo — Dolfin — Durini. Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci — Felicella — Felicioni — Fera — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Di Castelferretto — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossa Davide — Franco — Fregonara — Frignani.

Gaetani Dell'Aquila D'Aragona — Galleni — Gangitano — Garbaccio — Garibaldi — Gestaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Giannantonio — Gianturco — Giglioli — Giovannini — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorini — Gorio — Griffey — Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli — Jung.

Klinger.

Labadessa — Lai — Lanfranconi — Lantini — La Rocca — Lembo — Leoni — Lessona — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lualdi — Lucchini — Lucentini — Lunelli — Luzzati.

Macarini-Carmignani — Madia — Maffezoli — Maggi — Magini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Marchi — Marcucci — Maresca Di Serracapriola — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni —

Martire — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mazzini — Medici del Vascello — Melchiori — Mendini — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Moncada Di Paternò — Morelli Eugenio — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Muzzarini.

Nannini — Negrotto Cambiaso — Nicolato. Oggianu — Olmo — Orlandi — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Pala — Palermo — Panepinto — Paoloni — Paolucci — Parisi Alessandro — Parodi — Parolari — Pasini — Pasti — Pavolini — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pierazzi — Pileri — Pinchetti — Pisenti Pietro — Pocherra — Postiglione — Pottino Di Capuano — Preti — Proserpio — Putzolu.

Rabotti — Racheli — Raffaelli — Razza — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ricci Renato — Ridolfi — Rocca — Romano — Roncoroni — Rossi Amilcare — Rotigliano.

Sangiorgi — Savini — Scarfiotti — Schiasci — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spizzi — Starace — Steiner — Suppiej — Suvich.

Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tringali Casanuova — Tullio — Tumedei.

Ungaro — Urso — Usai.

Valery — Varzi — Vecchini Aldo — Vecchioni — Velo — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco — Volpe.

Sono in congedo:

Anitori — Asquini.
Deffenu — Donegani.
Feroldi Antonisi De Rosa.
Gibertini.
Natoli.
Sacco.

Sono ammalati:

Catalano — Colombati.
Foschini.
Guglielmotti.
Panunzio.
Tallarico.
Verdi.

Assenti per ufficio pubblico:

Barengi — Begnotti — Benini — Borriello.
Caradonna.
Di Belsito Parodi Giusino — Donella.
Ghigi — Giordani.
Magnini — Maraini — Marchini.
Olivetti.
Puppini.
Spinelli Francesco.
Ventrella.
Zingali.

Richiamati alle armi per mobilitazione:

Oddo Vincenzo.
Pettini.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. La prossima seduta avrà luogo mercoledì alle 16 col seguente ordine del giorno:

I. — Interrogazione.

II. — *Discussione dei disegni di legge:*

1. — Ricostituzione del Comune di Chianci in provincia di Campobasso. (423)

2. — Diritto di raccomandazione per le stampe periodiche spedite in conto corrente. (438)

3. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, riflettente l'ordinamento organico per l'Amministrazione della Libia. (467)

4. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 9, che ha dato approvazione ai seguenti Accordi italo-austriaci di carattere economico-commerciale stipulati in Roma il 4 gennaio 1935-XIII: « Avenant » all'Accordo italo-austriaco del 14 maggio 1934; Protocollo finale; Protocollo concernente il traffico di confine del piombo metallico. (474)

5. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 82, relativo all'ulteriore proroga del termine delle agevolazioni fiscali concesse alle navi nei porti di Messina e di Reggio Calabria. (479)

6. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1934-XIII, n. 2275, concernente la proroga al 31 dicembre 1935-XIV della potestà concessa con Regio decreto-legge 29 gennaio 1934-XII, n. 218, all'Ente Nazionale Fascista per la cooperazione, relativa all'imposizione a carico delle imprese cooperative del contributo obbligatorio previsto dall'articolo 6 del Regio decreto-legge 2 marzo

1931-IX, n. 324, in favore delle Federazioni Nazionali Fasciste di imprese cooperative. (480)

7 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1934-XIII, n. 2237, concernente il finanziamento delle opere di riparazione dei danni alluvionali nelle provincie di Pescara e di Chieti. (484)

8 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 11, che modifica il trattamento doganale dei fili di fibre artificiali. (512)

9 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 12, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni. (513)

10 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 18, che reca modificazioni al trattamento doganale delle favette o favino. (514)

11 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 19, che reca modificazioni al trattamento doganale delle chiusure a strappo, delle relative parti metalliche e del presame. (515)

III. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finan-

ziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936. (440)

IV. — *Discussione dei disegni di legge:*

1 — Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936. (447)

2 — Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936. (448)

3 — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936. (449)

4 — Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936. (451)

La seduta termina alle 19.50.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI